

ALGECO S.p.A.

Sede legale Via Enrico Mattei 2, Frazione Divisa, 27020 Marcignago (PV)

Capitale Sociale Euro 1.170.000

Codice fiscale 07420020153 - P.IVA 01724560188

Registro Imprese 115405 - REA Pavia 215075

Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento di Algeco S.A.S. (società di diritto francese)

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

- aggiornato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2020

INDICE

Cronologia degli aggiornamenti del modello	16
Definizioni.....	17
PARTE GENERALE	19
1. Il decreto legislativo n. 231/2001	20
1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato	20
1.1.1. Presupposti della responsabilità.....	20
1.1.2. Fonte della responsabilità	20
1.1.3. Natura della responsabilità.....	21
1.1.4. Autonomia della responsabilità.....	21
1.1.5. Concorso nel reato	21
1.1.6. Delitti tentati	22
1.1.7. Reati commessi all'estero	22
1.1.8. Sanzioni.....	22
1.2. I Reati Presupposto	22
1.3. Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001	23
1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)	23
1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15).....	24
1.3.3. Confisca (art. 19)	24
1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)	25
2. Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità	25
3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Algeco S.p.A. (il “modello”).....	25
3.1. Le Componenti del Modello	25
3.1.1. Documento intitolato “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”	25
3.1.2. Codice Etico di gruppo	25
3.1.3. Principi Generali di Comportamento,	25
3.1.4. Protocolli (comprensivi di Procedure e Prassi).....	25
3.1.5. Istituzione dell'ODV	26
3.1.6. Diffusione del Modello	26

3.1.7.	Tutela dei whistleblower	26
3.1.8.	Controlli	26
3.2.	Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento	26
3.2.1.	Organo competente	26
3.2.2.	Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale.....	26
3.2.3.	Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale.....	27
3.2.4.	Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	27
3.2.5.	Informativa all'ODV	27
3.3.	Destinatari del Modello.....	27
3.3.1.	Soggetti interni e <i>partner</i>	27
3.3.2.	Collegio Sindacale	28
3.4.	Struttura del Modello	28
3.5.	Le funzioni del Modello e i principi ispiratori.....	28
3.5.1.	Vincolatività del Modello	28
3.5.2.	Funzioni primarie e punti qualificanti del Modello	28
3.6.	Mappatura dei rischi.....	29
3.6.1.	Attività sociale	29
3.6.2.	Direzione e coordinamento della controllante	31
3.6.3.	Procedimento seguito.....	32
4.	Individuazione delle Attività Sensibili	33
4.1.	Tipologie di Reati Presupposto	33
4.2.	Aree di attività aziendale	34
5.	Sistema Sanzionatorio	35
5.1.	Principi generali	35
5.1.1.	Necessità del sistema disciplinare.....	35
5.1.2.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.....	35
5.1.3.	Indipendenza dal giudizio penale.....	35
5.1.4.	Accertamento e valutazione delle infrazioni.....	35
5.1.5.	Interpretazione del Modello	36
5.2.	Provvedimenti Disciplinari nei confronti di Personale Dipendente	36
5.3.	Provvedimenti Disciplinari nei confronti di Dirigenti	37

5.4.	Provvedimenti nei confronti di Amministratori.....	37
5.5.	Provvedimenti nei confronti di componenti del Collegio Sindacale.....	37
6.	L'Organismo di Vigilanza.....	37
6.1.	Istituzione e requisiti per la nomina	37
6.1.1.	Istituzione dell'ODV	37
6.1.2.	Requisiti dei componenti dell'ODV	38
6.1.3.	Incompatibilità	38
6.1.4.	Segreteria tecnica	38
6.2.	Nomina, compenso e dotazione finanziaria	38
6.2.1.	Nomina e compenso.....	38
6.2.2.	Durata.....	39
6.2.3.	Dotazione finanziaria	39
6.3.	Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione.....	39
6.3.1.	Decadenza	39
6.3.2.	Revoca.....	39
6.3.3.	Rinuncia	40
6.3.4.	Sostituzione.....	40
6.4.	Compiti.....	40
6.5.	Attività e Reporting.....	41
6.6.	Verifiche periodiche	42
6.7.	Flussi informativi e conservazione delle informazioni.....	42
6.7.1.	Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV.....	42
6.7.2.	Flussi di comunicazioni da parte della Società	42
6.7.3.	Altri flussi di comunicazione verso l'ODV	44
6.7.4.	Procedura per le segnalazioni all'ODV	44
6.7.5.	Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi	44
6.7.6.	Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali	45
6.7.7.	Documentazione	45
6.8.	Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy	45
6.9.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	45
6.9.1.	Oggetto delle segnalazioni	45

6.9.2.	Canali di Segnalazioni all'ODV	46
6.9.3.	Whistleblowing.....	46
6.9.4.	Tutela del Segnalante (divieto di discriminazioni)	46
6.9.5.	Gestione delle Segnalazioni	47
6.9.6.	Sanzioni.....	47
7.	Informazione e formazione dei destinatari del modello	47
7.1.	Diffusione del Modello ed Informazione sul Modello	48
7.2.	Formazione dei Destinatari del Modello	48
8.	Certificazioni di sistemi di gestione.....	48
9.	Flessibilità del modello	49
10.	Parti Speciali	49
10.1.	Finalità delle parti speciali	49
10.2.	Contenuti delle parti speciali.....	49
	PARTE SPECIALE PRIMA.....	51
-	<i>Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).....</i>	<i>51</i>
-	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	<i>51</i>
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Prima	52
2.	Le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati (i) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e (ii) di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante.....	52
2.1.	Reati Presupposto nei confronti della PA	52
▪	Concussione (art. 317 c.p.).....	52
▪	Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)	53
▪	Corruzione per omettere o ritardare un atto dovuto ovvero per commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)	53
▪	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	53
▪	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	53
▪	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	54
▪	Aumenti di pena e attenuanti	54

▪	Sanzioni interdittive per i reati di corruzione	54
▪	Ravvedimento operoso per i reati di corruzione	54
▪	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	55
▪	Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ()	55
▪	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	55
▪	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	56
▪	Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	56
2.2.	Reati Presupposto Malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	57
▪	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	57
▪	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	57
▪	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ()	57
▪	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	58
▪	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	58
▪	Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	59
3.	Processi sensibili	59
3.1.	Reati contro la PA	59
3.2.	Malversazione e affini	60
4.	Principi generali di comportamento	60
4.1.	Organizzazione aziendale	60
4.2.	Divieti	60
4.3.	Obblighi di segnalazione	62
4.4.	Dubbi interpretativi	62
4.5.	Trasparenza	62
5.	Procedure specifiche	63

6.	Tracciabilità	64
7.	Ricorso a servizi di terzi.....	64
8.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	64
PARTE SPECIALE SECONDA.....		66
-	<i>Reati societari</i>	66
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Seconda.....	67
2.	Le fattispecie di reati societari ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter Decreto)	67
	▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	67
	▪ Falso in prospetto (art. 173-bis TUF) ()	68
	▪ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)	68
	▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	68
	▪ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	69
	▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	69
	▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	69
	▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	69
	▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	70
	▪ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	70
	▪ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ()	70
	▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	71
	▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	71
	▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	71
	▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).....	71
3.	Processi sensibili	72
4.	Principi generali di comportamento	72
	4.1. Organizzazione e poteri	72
	4.2. Obblighi e divieti	72
5.	Procedure specifiche.....	74
6.	Corruzione fra privati	74
7.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	75

PARTE SPECIALE TERZA	76
- <i>Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime colpose, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<i>76</i>
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Terza	77
2. Le fattispecie di reati colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies Decreto)	77
▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	77
▪ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)	77
3. Processi sensibili	78
3.1. Definizione del D.lgs. n. 81/2008	78
3.2. Individuazione dei processi	79
4. Principi generali di comportamento	80
4.1. Destinatari specifici	80
4.2. Organizzazione aziendale	80
4.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	80
4.3.1. Rispetto della normativa	80
4.3.2. Obblighi	81
4.3.3. Divieti	83
5. Sistema aziendale di gestione della sicurezza	83
5.1. Obblighi giuridici	83
5.2. Identificazione delle responsabilità	84
5.2.1. Datore di Lavoro	84
5.2.2. Servizio di Prevenzione e Protezione	84
5.2.3. Delega di funzioni	84
5.2.4. Medico Competente	84
5.2.5. Dirigenti sicurezza e Preposti	85
5.2.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	85
5.2.7. Flussi informativi	85
5.3. Valutazione dei rischi	85
5.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze	86
5.5. Rischio incendio	86
5.6. Trasferimenti	87

5.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)	87
5.8. Certificati	88
5.9. Sorveglianza sanitaria.....	88
5.10. Infortuni	88
5.11. Informazione e formazione.....	89
5.12. Accesso alla documentazione	89
5.13. Segnalazione di nuovi rischi	89
6. Procedure specifiche.....	89
7. Sanzioni.....	90
8. Budget.....	90
9. Controllo Interno.....	90
10. Ricorso a servizi di terzi.....	91
11. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	91
PARTE SPECIALE QUARTA	92
- <i>Reati informatici</i>	92
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quarta.....	93
2. Le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis Decreto)	93
▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	93
▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	93
▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).....	93
▪ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)	94
▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.).....	94
▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)	94
▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.).....	94

▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)	94
▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	94
▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	94
▪ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	94
▪ Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica	94
3. Processi sensibili	95
4. Principi generali di comportamento	96
4.1. Organizzazione aziendale	96
4.2. Destinatari.....	96
4.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	96
4.4. Misure minime di sicurezza.....	96
5. Trattamento dati.....	98
5.1. Regole generali	98
5.2. Categorie particolari di dati personali (Dati sensibili)	99
6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica	100
7. Comunicazioni all'ODV	100
8. Altre disposizioni	101
9. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”	101
10. Procedure specifiche.....	101
11. Ricorso a servizi di terzi.....	102
12. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	102
PARTE SPECIALE QUINTA	103
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.....	103
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quinta	104
2. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o	

utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ritenuti a rischio rilevante di commissione (art. 25-octies d.lgs. 231)	104
▪ Ricettazione (art. 648 c.p.)	104
▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	104
▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648-ter c.p.)	104
▪ Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1.) ()	105
▪ Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio	105
▪ Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio	105
▪ Condotta tipica	105
3. Processi sensibili	105
4. Principi generali di comportamento	106
4.1. Sistema organizzativo	106
4.2. Osservanza della normativa specifica	106
4.3. Divieti	106
4.4. Trasparenza	106
5. Procedure specifiche.....	106
6. Controlli dell’Organismo di Vigilanza	107
PARTE SPECIALE SESTA.....	108
- Abusi di mercato	108
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Sesta	109
2. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato, ritenute di rischio rilevante (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001).....	109
▪ Abuso di informazioni privilegiate () (art. 184 TUF)	109
▪ Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).....	110
▪ Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF).....	110
▪ Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).....	111
▪ Esimente per gli illeciti amministrativi	111
3. Processi sensibili	111
4. Principi di comportamento da osservare rispetto agli abusi di mercato.....	111
5. Procedure specifiche.....	112

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	112
PARTE SPECIALE SETTIMA.....	113
- <i>Reati Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore</i>	113
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Settima	114
2. Le fattispecie di reati relativi a violazione del diritto d'autore ritenute di rischio rilevante (Art. 25-novies D.lgs. 231)	114
▪ Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633	114
3. Processi sensibili	114
4. Principi generali di comportamento	115
5. Procedure specifiche.....	115
6. Controlli dell'organismo di vigilanza	116
PARTE SPECIALE OTTAVA	118
- <i>Reati ambientali</i>	118
1. Finalità e struttura della parte speciale ottava	119
2. Le fattispecie di Reati Presupposto relative ai reati ambientali ritenute di rischio rilevante (Art. 25-undecies D.lgs. 231)	119
▪ Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	119
▪ Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	119
▪ Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	120
▪ Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	120
▪ Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	121
▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	121
▪ Divieto di abbandono rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	121
▪ Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	121
▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152)	121
▪ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	121
▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	122

▪ Sanzioni (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	122
▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)	122
3. Processi sensibili	122
4. Principi generali di comportamento	122
5. Procedure specifiche.....	123
6. Ricorso a servizi o forniture di terzi	124
7. Controlli dell'organismo di vigilanza	124
PARTE SPECIALE NONA	126
- <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	<i>126</i>
- <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....</i>	<i>126</i>
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Nona.....	127
2. La fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001).....	127
▪ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).....	127
▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).....	128
3. Processi sensibili	128
4. Principi generali di comportamento	128
5. Procedure specifiche.....	129
6. Controlli dell'organismo di vigilanza	129
PARTE SPECIALE DECIMA.....	131
- <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....</i>	<i>131</i>
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Decima	132
2. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/2001)	132
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....	132
3. Processi sensibili	132
4. Principi generali di comportamento	132

5.	Procedure specifiche	133
6.	Controlli dell'Organismo di Vigilanza	133
PARTE SPECIALE UNDICESIMA		134
-	<i>Reati tributari</i>	134
-	<i>Contrabbando</i>	134
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Undicesima	135
2.	Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquiesdecies)	135
2.1.	Definizioni	135
2.2.	Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società	136
2.3.	Sanzioni interdittive	136
2.4.	Fattispecie di Reati Presupposto tributari	137
	▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	137
	▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	137
	▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	138
	▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	138
	▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	138
	▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	139
	▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;	140
	▪ Compensazione indebita (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	140
	▪ Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"	140
3.	Processi Sensibili	140
4.	Regole di comportamento	141
4.1.	Destinatari	141

4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	141
4.3. Organizzazione e poteri	141
4.4. Obblighi e divieti di carattere generale	141
5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale	142
6. Tracciabilità	142
7. Ricorso a servizi di terzi	142
8. Procedure	143
9. Controllo	143
10. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ()	143
10.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati.....	143
10.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.	145
11. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	145
11.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	145
PARTE SPECIALE DODICESIMA.....	146
- Prestazione di servizi a favore di terzi come da oggetto sociale.....	146
1. Finalità e struttura della Parte Speciale Undicesima	147
2. Principi generali di comportamento	147
3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza	149

ALLEGATI

- A. D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.
- B. Catalogo sintetico dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi da cui può derivare la responsabilità diretta delle società (e degli enti) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.
- C. Codice Etico di Algeco S.p.A. alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.

DOCUMENTI COLLEGATI

Statuto di Algeco S.p.A.

Cronologia degli aggiornamenti del modello

N° Revisione	Descrizione	Data Approvazione
	Adozione del Modello	30 marzo 2011
1.0	Primo aggiornamento del Modello	
2.0	Secondo aggiornamento del Modello	10 febbraio 2016
3.0	Terzo aggiornamento del Modello	12 giugno 2017
4.0	Quarto aggiornamento del Modello	28 marzo 2019
5.0	Quinto aggiornamento del Modello	26 maggio 2020
6.0	Sesto aggiornamento del Modello	21 dicembre 2020

Definizioni

(*Infra* nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri e Amministratore/i Delegato/i ove nominato/i.
Aree Sensibili	Le aree di attività nelle quali siano presenti Processi Sensibili.
Codice Etico	Il codice etico adottato dalla Società.
Collaboratori	I soggetti aventi con Algeco rapporti di prestazione d'opera diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti di Algeco, che assistono Algeco nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
Controllante	Algeco SAS, società di diritto francese con sede in Charnay les Macon (Francia), 164 Chemin de Balme - Espace des Berthilliers
D.lgs. 231/2001 o Decreto 231 o Decreto	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come modificato nel tempo.
Destinatari	(i) gli Organi Sociali di Algeco, (ii) i c.d. soggetti apicali, vale a dire coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, (iii) i Dipendenti (come appresso definiti) di Algeco, (iv) i Collaboratori e Consulenti (anche in forma di società, stagisti e simili) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management di Algeco, nonché (v) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Algeco, ivi compresi i dirigenti.
Algeco o Società	Algeco S.p.A., con sede in 27020 Marcignago (PV), Frazione Divisa, Via E. Mattei 2.
Flussi Informativi (ove non specificato diversamente)	Informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dalla Società all'Organismo di Vigilanza.
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, vendono ad Algeco beni o erogano servizi o prestazioni di qualsivoglia natura.
GDPR e D.lgs. di adeguamento	Rispettivamente il regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e il D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana.
Modello 231	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Algeco ai sensi del Decreto 231.

o Modello	
Organi Sociali	L'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Algeco.
ODV o Organismo di Vigilanza	L'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
PA	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale (e il relativo personale), i soggetti di diritto privato controllati da enti pubblici, nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali la Società affida - con contratto di appalto o con contratto d'opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l'esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura, ivi compresi i servizi previsti nell'oggetto sociale come modificato con la deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 26 aprile 2018.
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell'ambito dei Processi Sensibili.
Processi (e Attività) Sensibili	I processi (e le attività) aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto.
Protocolli	L'insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili al fine di ridurre il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Reato/i Presupposto	Il reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/ 2001, ivi compresi, ai soli fini definitivi, anche gli illeciti richiamati dall'art. 187- <i>quinquies</i> del D.lgs. 58/1998 (testo unico della Finanza);
Segnalazione	Comunicazione all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti: a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello, b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure), c) illeciti in generale.

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*), adeguando la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità diretta delle persone giuridiche (società incluse) conseguente alla commissione di determinati reati o illeciti amministrativi (c.d. Reati Presupposto) da parte dei seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. "soggetti apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti sottoposti").

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa ⁽¹⁾.

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva dell'evento della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta ⁽²⁾.

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto, ma non solo, di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi Cass., II Sez. Penale, n. 3615 del 2005).

1.1.2. Fonte della responsabilità

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "*colpa di organizzazione*". Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma

⁽¹⁾ Vedasi Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012.

⁽²⁾ Va osservato, al riguardo, che nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse alla inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽³⁾.

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore e ritenuta “penale” da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione ⁽⁴⁾ come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali ⁽⁵⁾.

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità della società è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva della società (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società da uno dei soggetti sopra indicati), la società risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto ⁽⁶⁾. In altre parole, perché sussista la responsabilità dell'ente è «necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

La società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.1.5. Concorso nel reato

⁽³⁾ I profili della “colpa di organizzazione” sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽⁴⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza “Thiessen”.

⁽⁵⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un *tertium genus*, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un *corpus* normativo di impronta peculiare.

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato, sempre che sussistano le cause di riconducibilità alla società ⁽⁷⁾.

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231).

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.8. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*).

Il testo del D.lgs. 231, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è allegato sub "A" ⁽⁸⁾. In prosieguo i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I Reati Presupposto

I Reati Presupposto appartengono alle categorie generali appresso elencate.

- 1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)
- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 25)
- 1.2.5. Falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-ter):
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal

⁽⁷⁾ L'ipotesi più ricorrente è quella di concorso con reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

⁽⁸⁾ Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti. Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l'inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409, D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, Legge 14 gennaio 2003 n. 7, Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201, Legge 11 Agosto 2003 n. 228, Legge 18 aprile 2005 n. 62, D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155, Legge 28 dicembre 2005 n. 262, Legge 9 gennaio 2006 n. 7, Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, Legge 16 marzo 2006 n. 146, Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, Legge 18 marzo 2008 n. 48, Legge 9 aprile 2008 n. 81, Legge 15 luglio 2009 n. 94, Legge 23 luglio 2009 n. 99, D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, D.lgs. 16 luglio 2012 n.109, Legge 6 novembre 2012, n. 190, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, Legge 15 dicembre 2014 n. 186, Legge 22 maggio 2015, n. 68, Legge 27 maggio 2015 n. 69, legge 29 ottobre 2016 n. 199, D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, Legge 9 gennaio 2019 n.3; legge 3 maggio 2019, n. 39, Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124), D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75.

In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo.

codice penale e dalle speciali (art. 25-quater);

- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 583-bis c.p. (art. 25-quater.1);
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies e art. 187-quinquies D.Lgs. n. 58/1998);
- 1.2.12. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 1.2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 1.2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis c.p. (art. 25-decies);
- 1.2.16. Reati ambientali (art. 25-undecies)
- 1.2.17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- 1.2.18. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).
- 1.2.19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- 1.2.20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- 1.2.21. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- 1.2.22. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

I singoli Reati Presupposto rientranti in ciascuna tipologia sono elencati nell'Allegato sub "B" ("Catalogo sintetico dei Reati").

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001

A fronte della commissione degli illeciti indicati nei precedenti paragrafi 1.1. e 1.2., il Decreto prevede un sistema sanzionatorio (nei confronti dell'ente), che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che fra le sanzioni vi è anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

Nello specifico, le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 ⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «...tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione....».

(¹⁰).

1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice (¹¹).

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività (¹²),
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo nei casi in cui vi è una esplicita previsione normativa in relazione a specifici ai Reati Presupposto (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) che il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale e l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- (ii) che il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (iii) che gli illeciti siano reiterati.

1.3.3. Confisca (art. 19)

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella

(¹⁰) In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(¹¹) L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Il giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

2. **Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità**

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

3. **Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Algeco S.p.A. (il “modello”)**

3.1. **Le Componenti del Modello**

Le componenti fondamentali del Modello sono costituite da:

3.1.1. Documento intitolato “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”

Il presente documento.

3.1.2. Codice Etico di gruppo

Il Codice Etico di gruppo costituisce parte integrante del Modello, e ha l'obiettivo di fornire ai Destinatari i principi ai quali ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili. Copia del Codice Etico viene consegnata a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione.

3.1.3. Principi Generali di Comportamento,

I Principi Generali di Comportamento predisposti per la prevenzione dei Reati Presupposto a rischio rilevante di commissione sono indicati (*infra*) nelle rispettive parti speciali del Modello.

3.1.4. Protocolli (comprensivi di Procedure e Prassi)

I Protocolli (comprensivi di Procedure e Prassi) relativi ai Processi Sensibili, volta per volta adottati, modificati, integrati, aggiornati, implementati dagli Amministratori Esecutivi, costituiscono anch'essi parte integrante del Modello ⁽¹³⁾.

3.1.5. Istituzione dell'ODV

Elemento essenziale del Modello è la istituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione ad esso di idonei poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1.6. Diffusione del Modello

IL Modello viene diffuso attraverso l'informazione e la formazione sui contenuti del Modello stesso.

3.1.7. Tutela dei whistleblower

Il Modello tutela gli autori di segnalazioni di reati o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro ⁽¹⁴⁾;

3.1.8. Controlli

Il Modello prevede la formalizzazione di regole atte alla verifica del corretto funzionamento del Modello e del suo aggiornamento.

Il Modello adottato da Algeco S.p.A. è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001» suggerite da Confindustria, con l'intento di configurare un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento

3.2.1. Organo competente

Il Modello – in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è stato approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Algeco come indicato nella cronologia in epigrafe, e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime modalità.

3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

La Società e l'ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L'ODV formula all'uopo

⁽¹³⁾ In prosieguo, ogniquale volta si menzionerà il Modello, si indetificherà pertanto l'insieme del presente documento (allegati e Codice Etico compresi) e dei Protocolli/Procedure.

⁽¹⁴⁾ La legge 30.11.2017 n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*) ha esteso al settore privato, attraverso modifiche al D.lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Si rimanda al riguardo al paragrafo 5.8.

proposte al C.d.A.

L'aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all'attività della Società;
- b) che siano sopravvenute esigenze aziendali derivanti da mutamenti dell'organizzazione societaria e/o del perimetro dell'attività sociale, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;
- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie competono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso considerati aggiornamenti di carattere sostanziale quelli che riguardano la previsione di nuovi rischi o la modifica / integrazione della previsione di rischi esistenti, nonché quelli che riguardano l'individuazione o la modifica / integrazione di nuove attività sensibili o Processi Sensibili.

3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi, nell'ambito delle rispettive deleghe, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

Le procedure e i Protocolli e le Procedure costituiscono parte integrante ed effettiva del Modello.

L'adozione di nuovi Protocolli/procedure, nonché la modifica e abrogazione dei singoli Protocolli è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi della Società, o del Direttore Generale, nell'ambito delle deleghe ad essi conferite, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV.

3.3. **Destinatari del Modello**

3.3.1. Soggetti interni e partner

Il Modello si rivolge ai Destinatari come definiti in epigrafe.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di Algeco ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di Algeco.

3.3.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Algeco prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno.

Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello.

Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

3.4. **Struttura del Modello**

Il Modello è costituito da una parte generale e da dodici parti speciali, undici delle quali trattano ciascuna una categoria di Reati Presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale; la parte speciale Dodicesima tratta il ricorso a prestazioni/servizi di terzi.

3.5. **Le funzioni del Modello e i principi ispiratori**

3.5.1. Vincolatività del Modello

Il Modello tiene conto delle specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

Il Modello è vincolante per tutti i Destinatari. La Società chiede a tutti i Destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

3.5.2. Funzioni primarie e punti qualificanti del Modello

Le funzioni primarie e i punti qualificanti del Modello, comprensivo di Codice Etico e Protocolli, possono essere definite come appresso:

- a) individuare le Attività e i Processi Sensibili;
- b) realizzare un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001. Questa volontà si inserisce nel contesto dell'attenzione della Società al rispetto di tutta la normativa vigente applicabile ad essa, ai suoi dipendenti e a coloro che agiscono per suo conto e/o nel suo interesse, e alla sua stessa attività;
- c) rafforzare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico (e di comportamento) con riferimento ai reati considerati;

- d) consentire ad Algeco un'azione di gestione, monitoraggio e controllo delle Aree e dei Processi Sensibili, al fine di prevenire e contrastare la commissione dei Reati Presupposto attraverso:
 - (i) un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con previsione di principi di controllo;
 - (ii) procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) che regolino lo svolgimento delle attività e il controllo delle medesime;
 - (iii) poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, in modo che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo (principio di separazione di funzioni), prevedendo, quando opportuno, l'indicazione delle soglie di valore di spesa;
 - (iv) la tracciabilità delle operazioni e dei controlli: ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - (v) la possibilità che il sistema di controllo (e la gestione) sia in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - (vi) la comunicazione delle regole al personale e la sua formazione.
- e) affermare il principio che Algeco non tollera comportamenti illeciti, di qualsivoglia tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi oltre ad essere contrari alle leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui Algeco si attiene;
- f) determinare in tutti coloro che operano per Algeco la consapevolezza (i) delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, e (ii) che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di Algeco anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato e la violazione del Modello comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

3.6. Mappatura dei rischi

3.6.1. Attività sociale

Nella predisposizione del Modello si è ovviamente tenuto conto della particolare attività esercitata da Algeco e del contesto nel quale essa opera, nonché della sua struttura societaria e organizzativa, oltre che della sua dislocazione territoriale.

La Società esercita quale attività principale la costruzione, il montaggio, la vendita ed il noleggio di costruzioni prefabbricate in materiali non lapidei in genere (sistemi modulari industriali e abitativi). L'attività (stabilimenti produttivi e/o depositi e/o uffici) viene svolta nella sede principale (nonché sede legale) in Marcignago (Pavia) e in varie unità locali dislocate sul territorio nazionale, attualmente a Bari, Vigonza

(PD), Roma.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi in data 26 aprile 2018 la Società ha integrato il proprio oggetto sociale inserendo lo svolgimento di servizi in favore dei soggetti che acquistano in proprietà o assumono in noleggio le costruzioni prefabbricate.

Il dettaglio dell'oggetto sociale di Algeco, come specificato nello Statuto Sociale della Società modificato dalla citata assemblea, è qui sotto riportato in nota ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Art. 4 dello statuto sociale Algeco

“La società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero:

- la costruzione e la vendita di costruzioni prefabbricate per uso industriale e civile, nonché la locazione (non finanziaria), il noleggio e la gestione di immobili prefabbricati di proprietà sociale;
- la costruzione ed il montaggio di bungalows e prefabbricati in materiali non lapidei in genere, la produzione ed il montaggio di sistemi di insonorizzazione in genere;
- la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie;
- la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria;
- l'acquisto, la vendita di apparecchiature e macchinari per la prefabbricazione e per la manutenzione e trasporto di prefabbricati in genere, nonché la locazione, il noleggio e la gestione di dette apparecchiature e macchinari di proprietà sociale; le operazioni di autotrasporto e trasporto di qualsiasi natura per via ferroviaria, fluviale, marittima ed aerea; l'organizzazione e la gestione di magazzini generali e di servizi di depositi;
- l'installazione dei beni acquistati, locati o noleggiati;
- la realizzazione di ogni opera di costruzione, il ripristino, la ristrutturazione, la riparazione dei beni di cui sopra in vista della loro destinazione industriale, civile o commerciale;
- la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni a pubbliche amministrazioni nonché a persone ed enti privati relativi, prevalentemente all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle strutture ospedaliere e ricettive di qualsiasi natura; in tale contesto essa potrà procedere alla programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti e patrimoni immobiliari;
- la gestione di servizi ambientali;
- l'organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici inerenti la gestione e la manutenzione di immobili;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, fotovoltaici, termici, idrici, igienico-sanitari, frigoriferi, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio e di allarme, di telecomunicazioni, di acquedotti, gasdotti, di depurazione fiumi e laghi, acqua e polveri;
- l'installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- l'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio, organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione degli impianti tecnologici e di impianti elettrici, meccanici, tecnici e di condizionamento, idraulici;
- lo svolgimento delle attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati;
- la manutenzione apparecchiature elettromedicali ed impianti gas medicali;
- la progettazione, realizzazione, compravendita, cessione in uso, installazione commercializzazione, noleggio e manutenzione di software e hardware di apparecchiature di comunicazione, telecomunicazione e di sicurezza;
- la progettazione, organizzazione, gestione e somministrazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione civili e industriali in edifici pubblici e privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere, sanitarie e socio assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari e quelli di ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme, ecc. nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;
- la somministrazione di servizi alberghieri per conto di alberghi, convitti, caserme, enti pubblici e privati, luoghi di cura e collettività in genere, quali: portineria e reception 24/24h, front office e back office, facchinaggio, pulizia ai piani, camere e aree comuni, governmento, gestione bar, colazioni, lunch e dinner, gestione attività congressuale, gestione aree di parcheggio, manutenzione varia, ecc.;

3.6.2. Direzione e coordinamento della controllante

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di ALGECO S.A.S., società di diritto francese che ne detiene il controllo, operante nel medesimo ambito commerciale.

Nell'adozione del Modello, Algeco ha tenuto conto dell'attività di direzione e coordinamento cui è sottoposta da parte della Controllante Algeco S.A.S. La Società infatti, ferma restando la propria autonomia, ispira ed organizza la propria attività in conformità ai principi ed ai criteri indicati dalla Controllante stessa.

In tale ottica – e per quel che maggiormente rileva nel Modello – devono anche essere considerate le procedure formalizzate ed esistenti all'interno del gruppo Algeco, nonché il Codice Etico che la Società ha adottato uniformandosi a quello della Controllante.

-
- la somministrazione di servizi di ausiliario e servizi alla persona, per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e privati, quali: ritiro e consegna materiale vario sanitario, economico, monouso, di cancelleria, tecnico, raccolta dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, ritiro e consegna di campioni di laboratorio, materiale biologico, sangue e parti anatomiche, ritiro e consegna di prodotti farmaceutici, presidi medico-chirurgici, cartelle cliniche, ritiro e consegna della biancheria, ritiro e consegna di materiale da sterilizzare o sterilizzato, movimentazione e trasferimenti pazienti interni ad ospedali, supporto al personale;
 - la somministrazione di servizi di guardiana, di vigilanza e di ricerca per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza e di teleallarmi;
 - la somministrazione di servizi di portierato e guardiana e vigilanza per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e/o privati e collettività in genere;
 - la somministrazione di servizi di movimentazione/logistica interna ed esterna per conto di ospedali, istituti di cura, riposo, assistenza e collettività in genere;
 - la gestione di servizi di logistica integrata;
 - la gestione di magazzini;
 - la gestione documentale;
 - la somministrazione di attività di supporto all'attività di ristorazione per conto di ospedali, istituti di cura, riposo, assistenza, enti pubblici e privati e collettività in genere, quali: servizio di lavaggio stoviglie, servizi di pulizia e sanificazione attrezzature e locali cucina, servizi d'apparecchiatura e sparecchiatura tavoli, servizi di smistamento e distribuzione di pasti preparati da terzi, servizi di movimentazione carrelli per distribuzione vitto, ecc.;
 - la somministrazione di servizi generali estivi presso asili e istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, quali: bidellaggio, accoglienza, sorveglianza e servizi di accompagnamento in scuolabus o servizi di linea, trasporto alunni su scuolabus;
 - l'attività di noleggio di attrezzature ed arredi per presidi ospedalieri pubblici e privati;
 - la progettazione gestione e somministrazione di servizi globali per la manutenzione programmata ordinaria e straordinaria delle aree di verde pubblico e/o privato a titolo esemplificativo parchi, giardini, aree sportive, giardini pensili, tetti verdi, prati naturali, frutteti, vivai, viali alberati, aiuole, aree archeologiche, giardini storici ed aree sottoposte a tutela; lavori di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario, opere di ingegneria naturalistica e forestale, compresi il rimboschimento delle superfici incolte e la conversione produttiva delle superfici incolte e/o forestali a bassa produttività; opere di miglioramento dei terreni pascolativi; opere di prevenzione degli incendi nei boschi;
 - le diagnosi energetiche con valutazione dei fattori di aggiustamento ed individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - la certificazione energetica degli edifici.

La società potrà assumere e concedere rappresentanze, agenzie e commissioni in relazione alle attività sopra indicate.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società, inoltre, potrà:

- svolgere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari;
- svolgere attività finanziarie, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso col proprio, il tutto non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività sottoposte a riserve ai sensi del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 Testo Unico Bancario (in breve TUB) e del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 Testo Unico Finanziario (in breve TUF) nonché tutte quelle attività per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali (attività professionali riservate)."

3.6.3. Procedimento seguito

Nella costruzione del Modello si è proceduto secondo le seguenti fasi:

a) Identificazione dei rischi

È stato analizzato il contesto aziendale, inclusa la struttura societaria ed organizzativa, al fine di evidenziare e rilevare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi tali da integrare il rischio di accadimento di Reati Presupposto;

b) Raccolta ed analisi di tutta la necessaria documentazione

Si è proceduto alla raccolta della documentazione ufficiale della Società utile a fornire elementi conoscitivi in relazione alla Società tutta e alla sua struttura organizzativa, quali lo statuto sociale, libri sociali, procure conferite, l'organigramma, il mansionario, procedure esistenti, certificazioni ottenute, moduli aziendali, ecc.;

c) Identificazione delle attività sensibili e delle idonee integrazioni dei presidi

Si è proceduto, nell'analisi alla genesi del Modello, all'esame del concreto funzionamento delle singole aree di attività, mediante interviste ai relativi responsabili condotte da consulenti esterni alla Società con diverse competenze ai fini di una obiettiva identificazione di quelle attività ritenute sensibili e rilevanti ai fini degli obiettivi perseguiti dal Modello.

Le interviste, nell'ottica di predisporre un Modello coerente ed adeguato alla concreta vita aziendale, hanno interessato anche il vertice manageriale e societario, nonché altri soggetti che, quand'anche non responsabili di area, potessero fornire informazioni rilevanti rispetto ai rischi di commissione dei Reati.

Per ogni singola area d'attività, e comunque per ogni singola intervista, è stato chiesto all'intervistato di illustrare, relativamente a quanto di competenza, le procedure operative sottese all'attività esaminata ed i concreti controlli a presidio dell'eventuale rischio individuato. Qualora nel corso dell'intervista siano stati individuati possibili/necessari interventi migliorativi – nell'ottica di un adeguamento alle previsioni di cui al Decreto – dei presidi esistenti, si è provveduto a determinare gli interventi adeguati ad incrementare/integrare l'efficacia del sistema dei controlli esistenti.

d) Riesame della fase precedente

I risultati di ogni intervista, nei termini di cui sopra, sono stati sottoposti ad un riesame complessivo comprensivo di un'ulteriore conferma richiesta ai responsabili d'area, anche al fine di predisporre un Modello concretamente aderente alla realtà aziendale.

e) Aree Sensibili rilevanti

Le principali aree di attività da prendere in considerazione sono state: *Operations, Technical Department, Marketing & Sales, KAM/GGCC, Sales Department*, e le funzioni di staff fra le quali assumono rilevanza gli uffici preposti alla partecipazione a gare (anche pubbliche), *nonché Finance &*

Administration, Human Resources (HR) e Information Technology (IT) ⁽¹⁶⁾.

f) Progettazione del sistema

Infine, è stato progettato il sistema di gestione e controllo, articolato in distinti protocolli/procedure, finalizzati a regolare la gestione in modo da prevenire e contrastare i rischi di reato identificati: questo attraverso la valutazione del sistema esistente all'interno dell'azienda e l'individuazione delle opportunità di eventuale adeguamento ad un livello accettabile. La suddivisione delle Procedure in distinti documenti tende ad agevolare un più celere ed efficace controllo nonché l'eventuale adeguamento del Modello, oltre a rispondere all'esigenza di rendere documentate e verificabili le varie fasi delle attività regolate dalle Procedure e consentirne la tracciabilità.

L'identificazione delle attività sensibili e delle integrazioni dei presidi è oggetto di monitoraggio costante.

4. Individuazione delle Attività Sensibili

4.1. Tipologie di Reati Presupposto

Nell'attività esercitata da Algeco sono state individuate Attività Sensibili rispetto alle seguenti tipologie di Reato Presupposto:

- art. 24: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; truffa in danno dello stato o di un ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o in danno dell'Unione Europea; frode nelle pubbliche forniture;
- art. 24-bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 25: reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (concussione, corruzione, peculato, abuso d'ufficio, ecc.);
- art. 25-ter: reati societari;
- art. 25-sexies: abusi di mercato;
- art. 25-septies: omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- art. 25-octies: reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- art. 25-novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25-decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25-undecies: reati ambientali;
- art. 25-duodecies e 25-quinquies: impiego di lavoratori in violazione di particolari norme

⁽¹⁶⁾ L'Area Branch, esistente al momento dell'adozione del Modello, è stata cancellata.

di legge ⁽¹⁷⁾;

- art. 25-*quiquiesdecies*: reati tributari
- art. 25-*sexiesdecies*: contrabbando
- ulteriori tipologie di Reati Presupposto potranno essere individuate nel corso delle attività di prestazione di servizi incluse nell'oggetto sociale con la deliberazione dell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 sopra menzionata.

Per le fattispecie di Reato Presupposto sopra non specificate, il rischio di commissione di reati, pur da non escludere in via di principio e comunque da monitorare, è stato ritenuto allo stato attuale ragionevolmente remoto (accettabile).

4.2. Aree di attività aziendale

Le aree di attività aziendale sensibili sono così individuate:

- a) gestione clientela del settore pubblico e rapporti con la P.A. connessi all'attività caratteristica, con particolare riguardo alla partecipazione a gare d'appalto, a trattative private, e simili, nonché a domande per l'ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, finanziamenti, certificazioni, e qualsiasi altro atto o provvedimento di natura amministrativa;
- b) rapporti con la P.A. per gli adempimenti di qualsiasi natura non connessi all'attività caratteristica, compresi quelli in occasione di verifiche, accertamenti, ispezioni, richieste di enti pubblici o autorità pubblica;
- c) adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) gestione dei rapporti con il personale (ricerca, selezione, assunzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro) e con i collaboratori esterni (professionisti e società di servizi)
- e) gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e dei relativi adempimenti, anche relativamente ai collaboratori professionisti;
- f) gestione dei rapporti con i fornitori
- g) gestione commerciale (ricerca clientela);
- h) tenuta della contabilità;
- i) formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- j) adempimenti in materia societaria;
- k) rapporti con il mercato in considerazione della direzione e coordinamento da parte della Controllante;
- l) gestione degli strumenti e dei servizi informatici aziendali, trattamento e sicurezza dei dati;
- m) gestione dei flussi finanziari;

⁽¹⁷⁾ a) cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109), b) sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-bis c.p.)

- n) gestione dell'impatto ambientale.
- o) prestazione dei servizi di cui alla modifica dell'oggetto sociale deliberata dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 sopra ricordata: stante la varietà dei servizi ipotizzabili, la Società non ritiene opportuno procedere fin da ora ad una mappatura dei rischi di commissione di Reati Presupposto afferenti i singoli servizi. Detti rischi saranno oggetto di valutazione caso per caso e la loro prevenzione diverrà oggetto di apposite clausole di garanzia da inserire nei contratti con i Prestatori di Servizi.

La gestione delle principali aree d'attività e dei relativi processi è svolta da Algeco in funzione del rispetto del Modello e delle procedure/protocolli, con adozione per alcuni processi di procedure e indicazioni provenienti dalla Controllante.

Per il dettaglio si rinvia alle singole Parti Speciali.

5. Sistema Sanzionatorio

5.1. Principi generali

5.1.1. Necessità del sistema disciplinare

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

5.1.2. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il mancato rispetto e/o violazione delle disposizioni del Modello, in ogni sua componente, quindi anche del Codice Etico e delle procedure/protocolli, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro con la Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti al rapporto di lavoro.

5.1.3. Indipendenza dal giudizio penale

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

5.1.4. Accertamento e valutazione delle infrazioni

Per quanto riguarda l'accertamento e la valutazione delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi del Modello, la Società procede secondo i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti per i procedimenti disciplinari.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi applicabili. Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione

alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione deve essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Parimenti, anche per quanto riguarda l'eventuale impugnazione dei provvedimenti disciplinari da parte del lavoratore si intendono qui richiamate tutte le disposizioni previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicabili.

5.1.5. Interpretazione del Modello

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Nella segnalazione e nell'accertamento delle infrazioni collabora anche l'Organismo di Vigilanza nei termini *infra* definiti.

5.2. **Provvedimenti Disciplinari nei confronti di Personale Dipendente**

5.2.1. Relativamente al personale dipendente, Algeco, in ogni fase del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni, deve rispettare le disposizioni delle norme in materia ed in particolare dell'art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e le previsioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti del personale dipendente con riferimento al D.lgs. n. 231/2001 sono quelli previsti dal sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile.

5.2.2. In ogni caso, a valere quali ulteriori criteri di correlazione tra le fattispecie di violazione del Modello da parte dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari da adottarsi, si precisa quanto segue:

- a) possono essere adottati i provvedimenti disciplinari conservativi del rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che tenga comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione di disposizioni impartite dalla Società.;
- b) possono essere adottati i provvedimenti disciplinari risolutivi del rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle sue attività nell'ambito di aree ritenute a rischio dalla Società, un comportamento in violazione delle prescrizioni previste dal Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali, diretto alla commissione di un Reato Presupposto, costituendo tale comportamento un'infrazione agli obblighi di fedeltà e diligenza nel lavoro, tale da ledere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni previste dal Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali tale da determinare l'applicabilità a carico della Società delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave

documento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

Nell'adozione dei provvedimenti disciplinari, al fine di garantire il rispetto dei principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione e la sanzione da irrogare, si dovrà tener conto della gravità delle violazioni commesse, della mansione, ruolo, responsabilità e grado di autonomia del dipendente, della prevedibilità dell'evento, dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, della sussistenza di precedenti disciplinari, di altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

5.3. Provvedimenti Disciplinari nei confronti di Dirigenti

In caso di violazione da parte dei Dirigenti delle prescrizioni del Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali, Algeco provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti disciplinari ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, conto tenuto del grado di autonomia e responsabilità in capo all'autore della violazione, ed in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con la qualifica di dirigente.

5.4. Provvedimenti nei confronti di Amministratori

In caso di violazione da parte degli Amministratori delle prescrizioni contenute nel Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali, coloro che vengono a conoscenza della violazione sono tenuti a darne comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza, il quale informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che procederanno all'adozione delle iniziative che riterranno opportune ed adeguate in relazione alla gravità della violazione, ivi compresa ove del caso la convocazione dell'assemblea dei soci per eventuali provvedimenti di competenza della medesima.

5.5. Provvedimenti nei confronti di componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, inteso come comprensivo del Codice Etico e delle procedure/protocolli aziendali, da parte di componenti del Collegio Sindacale si procederà come indicato nel paragrafo precedente per gli amministratori.

6. L'Organismo di Vigilanza

6.1. Istituzione e requisiti per la nomina

6.1.1. Istituzione dell'ODV

La Società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza (ODV) che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi della società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, integrato dai Protocolli e dal Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'ODV è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere a struttura monocratica o a struttura collegiale, in quest'ultimo caso composto da due o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e gode di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal Modello.

L'ODV a struttura collegiale approva il regolamento per il proprio funzionamento.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

6.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'ODV (o almeno un componente nel caso di organismo di due membri) va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con la Società o con soggetti da essa Società direttamente o indirettamente controllati.

I componenti dell'ODV devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile ai componenti del Collegio Sindacale della Società.

6.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art.2382 cod. civ. ⁽¹⁸⁾;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
- chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto.

6.1.4. Segreteria tecnica

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne della Società l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da dipendenti della Società.

6.2. **Nomina, compenso e dotazione finanziaria**

6.2.1. Nomina e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ne definisce la struttura e stabilisce il compenso per i singoli componenti. In caso

⁽¹⁸⁾ Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

di composizione collegiale l'Organismo di Vigilanza nomina il proprio presidente, ove lo stesso non sia stato nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai paragrafi 6.1.2. e 6.1.3., essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

6.2.2. Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili ovvero, nel caso di organismo monocratico, a una nuova nomina.

6.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso per i componenti dell'ODV e delibera annualmente, previo accordo con l'ODV, una dotazione finanziaria della quale l'ODV può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con un Amministratore Esecutivo o persona dallo stesso delegata. In caso di utilizzo della dotazione l'Organismo è tenuto a una rendicontazione semestrale.

6.3. **Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione**

6.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dalla carica per i singoli componenti, ma, in caso di ODV collegiale, non comporta la decadenza dell'intero ODV

I componenti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o con la società controllante, o con altre società del medesimo gruppo, decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di cessazione, fatta salva la possibilità di conferma nell'incarico con specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di revoca di un componente dell'ODV:

- a) accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- b) omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni

acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;

- d) avvio, nel caso di componente che sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, di un procedimento disciplinare.

6.3.3. Rinuncia

Ciascun componente dell'ODV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo.

La rinuncia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

6.3.4. Sostituzione

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunciato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo. I sostituti durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

- a) propone alla Società un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello, con eventuale differenziazione dei destinatari per ruolo e responsabilità aziendale;
- b) raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, avendo altresì cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- c) assolve in generale agli adempimenti previsti dal Modello e da tutta la normativa applicabile.

6.4. **Compiti**

6.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali dipendenti, consulenti e partner a vario titolo della società);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

6.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea").

- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
 - d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli;
 - e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
 - f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
 - g) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
 - h) riferire periodicamente agli organi sociali della Società in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ex D.lgs. 231/2001;
 - i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.
 - j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli ODV delle singole società che controllano la Società o da quest'ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.
- 6.4.3. Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale della Società, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.
- 6.4.4. L'ODV può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di qualsiasi struttura della Società (o di società appartenenti al medesimo Gruppo ed in base ad accordi di servizio) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, i consulenti esterni.
- 6.4.5. Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

6.5. Attività e Reporting

L'ODV ha tre linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- c) una terza di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello e/o dai Protocolli, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato

o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'ODV ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'ODV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

6.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e dei Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le scadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare, ovvero anche in modo non programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

6.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

L'ODV, in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il *top management* (o soggetti da questo all'uopo delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello.

6.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV

L'ODV:

- a) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a mutamenti del quadro legislativo, a cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), ad intervenute violazioni del modello;
- b) invia al C.d.A. e al Collegio Sindacale, su base periodica con cadenza almeno annuale, una relazione scritta sulla propria attività con particolare riferimento (i) all'attività espletata durante l'anno, (ii) allo stato dell'attuazione (implementazione e adeguamento) del Modello, (iii) al Piano Annuale delle Verifiche per l'anno successivo; ove possibile detta relazione viene presentata in occasione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio;
- c) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" al Presidente del C.d.A. tramite l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale;
- d) informa gli organi sociali in merito alle eventuali violazioni del Modello che dovessero essere realizzate da componenti di detti organi.

6.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli amministratori esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti a comunicare all'ODV:
 - (i) ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello,
 - (ii) gli esiti di eventuali audit e verifiche eseguiti da funzioni interne, da strutture del gruppo di appartenenza o da enti esterni;
 - (iii) i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
 - (iv) le modifiche del perimetro di attività (ampliamento o contrazione dell'esistente ovvero eventuale intrapresa di nuove attività).
- b) deve essere data all'ODV, a cura dei soggetti apicali per quanto di rispettiva competenza, immediata informativa in merito ai seguenti fatti:
 - (i) comportamenti ritenuti tali da integrare fattispecie di Reati Presupposto o comunque violazioni delle prescrizioni del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
 - (ii) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia notificato avvisi di garanzia o avviato procedimenti per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iv) rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (v) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli.
- c) devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi attinenti le attività societarie:
 - (i) avvisi di convocazione delle assemblee;
 - (ii) avvisi di convocazione delle riunioni di consiglio di amministrazione;
 - (iii) costituzione del comitato esecutivo e avvisi di convocazione dello stesso;
 - (iv) istituzione di comitati di natura strategica e relative funzioni (ad esempio: comitato nomine, comitato strategico, comitato investimenti, comitato amministrazione e finanza e simili);
 - (v) eventuali conflitti di interesse riscontrati nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci;
 - (vi) bilancio annuale di esercizio comprensivo della relazione degli

amministratori e della certificazione da parte dei revisori;

- (vii) operazioni inerenti il capitale sociale;
- (viii) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
- (ix) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate.

6.7.3. Altri flussi di comunicazione verso l'ODV

Le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, sono tenute a fornire all'ODV informativa relativamente a:

- (i) ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- (ii) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- (iii) partecipazione a, e aggiudicazione di, gare indette dalla Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (iv) aggiudicazione a trattativa privata di contratti con la Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (v) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- (vi) identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- (vii) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute/sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- (viii) verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dal Modello e dalle Procedure o che fossero richiesti dall'ODV

6.7.4. Procedura per le segnalazioni all'ODV

La Società è tenuta a provvedere all'emanazione di apposita procedura dedicata alla disciplina dei flussi informativi da essa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

6.7.5. Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.

6.7.6. Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni e si coordina con le stesse per i diversi profili specifici.

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

6.7.7. Documentazione

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'ODV

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dati.

6.8. **Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy**

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto che, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi o le segnalazioni di cui infra), la Società, fermo restando in capo alla stessa la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, debba designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR e anche art. 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa ⁽¹⁹⁾.

6.9. **Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

6.9.1. Oggetto delle segnalazioni

Chiunque può inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) comunicazione di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti:

⁽¹⁹⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

- a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello,
 - b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure),
 - c) illeciti in generale.
- (appresso “Segnalazioni”).

La possibilità di segnalazione qui descritta va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

6.9.2. Canali di Segnalazioni all’ODV

Le eventuali Segnalazioni possono essere inviate all’Organismo di Vigilanza scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione riservati:

- a) invio di una e-mail all’indirizzo (riservato all’Organismo di Vigilanza e non accessibile a terzi):

algeco.odv@arubapec.it

- b) invio di una lettera, con apposizione sulla busta della dicitura “Personale Riservata”, al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Algeco S.p.A.

Via Enrico Mattei 2

Frazione Divisa

27020 Marcignago (PV)

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

6.9.3. Whistleblowing

Il canale di comunicazione a mezzo posta elettronica sopra indicato è istituito anche per ottemperare alle finalità indicate nell’art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto (c.d. “Whistleblowing”) ⁽²⁰⁾.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti da compiere e dell’onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione stessa.

6.9.4. Tutela del Segnalante (divieto di discriminazioni)

Coloro che effettuano segnalazioni ⁽²¹⁾ non possono subire alcuna conseguenza

⁽²⁰⁾ L’art. 6 del Decreto è stato modificato in tal senso dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

⁽²¹⁾ La segnalazione di cui al citato art. 6 del Decreto può essere effettuata da qualsiasi destinatario del Modello (comprensivo del Codice Etico e procedure), vale a dire:

- tutto il personale dipendente della Società
- soci

negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare, i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può «essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

6.9.5. Gestione delle Segnalazioni

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato. L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione, nonché sentire persone informate dei fatti e acquisire la documentazione che riterrà opportuna.

Tutte le Segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza anche del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle Segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità ⁽²²⁾.

6.9.6. Sanzioni

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto *infra* nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

7. Informazione e formazione dei destinatari del modello

-
- componenti del consiglio di amministrazione e componenti del collegio sindacale
 - componenti dell'ODV
 - società di revisione
 - soggetti che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, agiscano per conto (anche se non in nome) di Algeco S.p.A. e operino sotto la direzione e il controllo della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, stagisti)
 - soggetti che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per conto e/o nell'interesse della Società e/o con la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo consulenti, fornitori, clienti)
 - qualsiasi altro soggetto che entri in relazione con Algeco S.p.A.

⁽²²⁾ Va ricordato che il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Non sussiste giusta causa di rivelazione nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito (e, in particolare, devono essere mantenuti all'interno del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine).

7.1. Diffusione del Modello ed Informazione sul Modello

Algeco è tenuta a svolgere un'adeguata attività di diffusione e di comunicazione dell'adozione del Modello e dei suoi contenuti presso tutti i Destinatari, secondo un piano che garantisca una informazione completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. In particolare la Società sarà tenuta a:

- a) informare adeguatamente tutto il personale e in generale tutti i Destinatari in merito al contenuto del Modello e del Decreto, anche tramite comunicazioni via e-mail;
- b) pubblicare su *intranet* aziendale il Modello e il Decreto in apposita cartella pubblica in specifica area dedicata (con denominazione che assicuri l'opportuno rilievo, quale ad es. Area D.lgs. n. 231/2001), area da utilizzare per le esigenze di comunicazione generale – anche in ordine alle attività di formazione – e contenente anche le normative collegate;
- c) inserire il Modello e il Decreto nei documenti consegnati all'atto dell'assunzione di nuovi dipendenti (c.d. *welcome package*), prevedendo l'obbligo per gli stessi di rilasciare accusa di ricezione dei documenti con impegno ad osservarne le prescrizioni;
- d) fornire con i mezzi che si riterranno adeguati ogni informazione utile alla comprensione del Decreto, del Modello e della normativa rilevante.

7.2. Formazione dei Destinatari del Modello

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare i Destinatari in ordine al rispetto della normativa e all'osservanza dei principi e delle prescrizioni tutte previste dal Modello stesso in ogni sua parte, la Società predispone appositi piani di formazione che dovranno prevedere:

- a) una prima formazione di base comune a tutto il Personale, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, avente ad oggetto la normativa di riferimento (il Decreto e i Reati Presupposto), il Modello e il suo funzionamento;
- b) una successiva attività di formazione differenziata nei contenuti e nelle modalità in ragione della qualifica dei destinatari della stessa e dei rischi delle aree cui sono adibiti;
- c) un'adeguata periodicità;
- d) una modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei Destinatari;
- e) l'eventuale partecipazione dell'ODV.

La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari.

Il Piano di Formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e la documentazione relativa alla formazione dovrà essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.

8. Certificazioni di sistemi di gestione

La Società ha ottenuto per la propria attività, da accreditati certificatori, le certificazioni di

- qualità, sicurezza e ambiente ISO 9001:2008 (Registered Number CH-24194) e OHSAS 18001:2007 (Registration Number CH-50920),

- sistema di gestione delle informazioni (Certificazione ISO/IEC 27001).

La Società provvederà a mantenere i documenti di sistema aggiornati, nonché ad integrarli ove necessario, al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e di mantenere la certificazione.

La documentazione di sistema è conservata agli atti presso la direzione aziendale ed è consultabile nella rete *intranet* della Società; essa costituisce, insieme con le procedure ivi previste, parte integrante del Modello, al pari delle modifiche e integrazioni che saranno volta per volta adottate, e viene comunicata al personale tenuto ad osservarla.

La Società ha altresì ottenuto l'iscrizione nella c.d. *White-list*.

9. Flessibilità del modello

Algeco si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato sia in relazione alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire, sia, infine, in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso e dei Protocolli.

10. Parti Speciali

10.1. Finalità delle parti speciali

Le parti speciali intendono indicare, per ciascuna tipologia di Reato Presupposto e di illecito amministrativo considerata come ipotizzabile all'interno della Società, i seguenti aspetti:

- Le fattispecie di reato
- Le regole generali aziendali
- I processi sensibili
- Le procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari del Modello
- I controlli dell'Organismo di Vigilanza

10.2. Contenuti delle parti speciali

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: (i) i Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25 D.lgs. n. 231/2001) nonché i reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni e frode nelle pubbliche forniture (art.24 D.lgs. n. 231/2001), (ii) i reati societari (art.25-ter D.lgs. n. 231/2001), (iii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25-septies D.lgs. n. 231/2001), (iv) i reati informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001), (v) i reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-octies D.lgs. n. 231/2001), (vi) i reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001), (vii) i Reati Presupposto concernenti delitti in materia

di violazione del diritto d'autore (art.25-*novies* D.lgs. n. 231/2001), (*viii*) i reati ambientali (art.25-*undecies* D.lgs. n. 231/2001), (*ix*) l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art.25-*duodecies* D.lgs. n. 231/2001), (*x*) l'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, (*xi*) i reati tributari e il contrabbando (art. 25-*quinqüesdecies e 25-sexiesdecies*), (*xii*) la prestazione di servizi a favore di terzi.

PARTE SPECIALE PRIMA

- *Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)*
(art.25 D.lgs. n. 231/2001)
- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*
(art.24 D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Prima

La Parte Speciale Prima del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25 D.lgs. n. 231/2001) nonché i reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.24 D.lgs. n. 231/2001).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nelle tipologie di reato sopra indicate ritenuti a rischio rilevante di commissione;
- indicare i processi sensibili individuati per ciascuna tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- disciplinare l'eventuale ricorso a servizi di terzi;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati (i) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e (ii) di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante

2.1. Reati Presupposto nei confronti della PA

▪ Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità ⁽²³⁾. Il reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle

⁽²³⁾ Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire *reato-presupposto* per la responsabilità diretta dell'ente.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ⁽²⁴⁾ riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio pertanto si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzazione una pratica la cui evasione è di propria competenza; rilasciare un'autorizzazione dovuta). La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.)

▪ **Corruzione per omettere o ritardare un atto dovuto ovvero per commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, (i) per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente) ovvero (ii) per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: accettare denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero rilasciare un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per la Società, che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.).

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

⁽²⁴⁾ L'applicabilità all'incaricato di pubblico servizio deriva dal richiamo contenuto nell'art. 320 c.p.

L'ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

A differenza di quanto previsto per la il reato di concussione, è punibile anche il privato che dà o promette il denaro o le altre utilità.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, e tale offerta o promessa non sia accettata.

- **Aumenti di pena e attenuanti**

La legge 27 maggio 2015 n. 69 sopra citata ha anche aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

Inoltre, per i delitti previsti dagli articoli del codice penale sopra indicati e dall'art. 322 (istigazione alla corruzione), la medesima legge ha previsto una diminuzione di pena da un terzo a due terzi «per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite» ⁽²⁵⁾.

- **Sanzioni interdittive per i reati di corruzione**

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

- **Ravvedimento operoso per i reati di corruzione**

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si

⁽²⁵⁾ Si ricorda per completezza che, facendo riferimento anche ai reati sopra menzionati, la legge 69/2015 ha anche introdotto nel codice penale l'art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). Detto articolo prevede che « Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

▪ **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

▪ **Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽²⁶⁾**

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell'ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽²⁷⁾.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

▪ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽²⁸⁾**

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato è sanzionato con la

⁽²⁶⁾ Il reato di cui trattasi, unitamente ai reati di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) di cui appresso, è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell'art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. A quest'ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

⁽²⁷⁾ Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

⁽²⁸⁾ Vedasi nota 22.

reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽²⁹⁾

Il reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.

Il citato D.lgs. 14.07.2020 n. 75 ha ristretto l'ambito della portata della norma, rispetto alla precedente formulazione, operando su tre distinti fattori: a) rispetto all'oggetto, la violazione commessa dal pubblico soggetto deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); b) rispetto alla fonte, tale regola violata deve essere specifica ed espressamente prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; c) rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

- **Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea**

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

⁽²⁹⁾ Vedasi nota 22.

2.2. **Reati Presupposto Malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

▪ **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c. p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

▪ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ⁽³⁰⁾**

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽³¹⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽³²⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽³³⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inadeguati ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

▪ **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti. Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

▪ **Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea**

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 e sopra elencati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

(³⁴)

3. Processi sensibili

3.1. Reati contro la PA

Algeco S.p.a., attraverso l'analisi effettuata relativamente all'attività aziendale, ha individuato per quanto attiene i rapporti con la PA alcuni Processi Sensibili, verificando l'esistenza di procedure che li regolano, ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, sono e saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno ad aggiornamento.

I processi sensibili in questione di maggiore rilevanza si riferiscono principalmente a:

- a) Partecipazione a gare ed esecuzione degli appalti / noleggi / forniture di cui la Società si rendesse aggiudicataria;
- b) Trattative private e negoziazioni con la PA;
- c) Rapporti con uffici ministeriali e degli enti locali, uffici del lavoro, ASL, VV.F., enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse e nelle ispezioni da parte degli stessi;
- d) rapporti in generale con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- e) rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, la tutela dell'ambiente, anche con ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società;
- f) Rapporti con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza
- g) Gestione home banking e tesoreria;
- h) Gestione omaggi;
- i) Recupero crediti;

(³⁴) Il Decreto Legislativo 14.07.2020 n. 75 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche il reato di "frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", di cui all'art. 2 della legge 23/12/1986 n. 898. Si tratta di un reato non configurabile nell'attività aziendale, la cui fattispecie consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- j) Contratti/incarichi per attività di consulenza svolta da professionisti o collaboratori occasionali; note spese;
- k) Adempimenti tributari;
- l) Adempimenti previdenziali;
- m) Ispezioni e verifiche giudiziarie, fiscali, amministrative;
- n) Richiesta e gestione di eventuali finanziamenti pubblici.

3.2. Malversazione e affini

Per quanto attiene i dei reati di Malversazione e Indebita percezione di erogazioni pubbliche i processi sensibili ipotizzabili riguardano l'*iter* per la richiesta di contributi/finanziamenti, l'effettivo utilizzo degli importi ricevuti, il controllo e rendiconto dell'impiego dei contributi stessi. Allo stato la Società peraltro la Società non chiede e non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti. Sul presupposto tuttavia che in futuro questo possa accadere, la Società ha ravvisato l'opportunità di disciplinare la materia come *infra* specificato.

Per quanto concerne i contratti di pubbliche forniture, la Società procede a pubbliche forniture e i relativi processi sensibili si manifestano sia nella fase della stipulazione, sia nella fase dell'esecuzione.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Algeco S.p.a. deve essere attribuito formale potere in tal senso.

I Destinatari del Modello - nell'ambito dei rapporti da essi intrattenuti, per conto e/o nell'interesse di Algeco, con ogni Pubblica Amministrazione, ente pubblico, autorità amministrativa (ad es., l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) ecc. - dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche.

4.2. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di Algeco, in via diretta, sia alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali:

- a) è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;

- b) è proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ente pubblico, autorità amministrativa, ecc.;
- c) è proibito aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura, provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti, consulenti di funzioni pubbliche, di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- d) è proibito intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere, per sé o per la propria funzione o per l'azienda, qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- e) è proibito offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ente pubblico, autorità amministrativa, ecc., o a loro parenti, sia in Italia che all'estero;
- f) è proibito acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, si appropriino di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbiano il possesso o comunque la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio;
- g) è proibito acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, possano compiere abusi di ufficio come descritti sopra;
- h) è proibito effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale;
- i) è proibito favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di ente pubblico, di autorità amministrativa, ecc., come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- j) è proibito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione, l'ente pubblico, l'autorità amministrativa, ecc., in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata; in particolare non devono essere omesse indicazioni dovute né essere fornite informazioni (documenti e/o dati), anche per negligenza, fuorvianti o falsi o alterati;
- k) nel caso di partecipazione a gare la funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi ⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti:

- con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;
 - con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.
- l) è proibito destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- m) in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite;
- n) in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno e all'ODV;
- o) sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e per importi non superiori a 1.000 euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

4.3. Obblighi di segnalazione

Qualsiasi indebita richiesta di elargizioni di denaro o di altre utilità o prestazioni indicate nei precedenti punti, al pari del verificarsi di qualsiasi condotta ivi prevista, deve essere immediatamente segnalata, da chi riceve la indebita richiesta o sia a conoscenza della condotta, al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza. Tale obbligo sussiste in particolare per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi.

4.4. Dubbi interpretativi

In caso di dubbi circa la corretta attuazione delle precedenti Regole di Comportamento nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio superiore gerarchico e informare l'ODV.

4.5. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

Tutto quanto sopra si applica sia in sede di gestione ordinaria delle risorse sia nell'ambito delle attività

concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

ispettive della Pubblica Amministrazione.

5. Procedure specifiche

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese la partecipazione a gare e le pubbliche forniture, devono essere osservate in particolare:

- a) le procedure relative all'attività industriale caratteristica, e in particolare quelle relative a:
 - (i) partecipazione a gare indette dalla PA (analisi capitolato bando di gara, redazione dell'offerta e controllo correttezza e completezza della documentazione, riesame del contratto, conferma d'ordine, riesame dell'ordine dell'Ente, doveri in caso di aggiudicazione, esecuzione dell'appalto o della fornitura, chiusura dei lavori e collaudo finale);
 - (ii) trattative e negoziazioni private con la PA;
 - (iii) domanda di autorizzazioni;
- b) la procedura di cassa e tesoreria;
- c) le procedure relative alla gestione del personale per quanto attiene in particolare i rapporti con gli enti previdenziali;
- d) le seguenti disposizioni in materia di ispezioni della PA: alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La società è tenuta a fornire la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti; in particolare devono essere forniti i chiarimenti richiesti e messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali d'ispezione devono essere sottoscritti dai procuratori all'uopo designati. I vertici operativi aziendali (allo stato il Direttore Generale) devono essere informati dell'avvio dell'ispezione nonché degli sviluppi e dell'esito della medesima; analoga informativa deve essere fornita all'ODV. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, la direzione generale e l'ODV ne devono essere tempestivamente informati con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- e) il Codice Etico;
- f) le procedure del Manuale della qualità che contemplano rapporti con la PA;
- g) le ulteriori procedure specifiche che interessano rapporti con la PA contenute nei Manuali delle Procedure delle diverse Aree.

In particolare nella stipulazione ed esecuzione di contratti di pubbliche forniture devono essere tenuti comportamenti di buona fede, con assoluta trasparenza e senza artifici o raggiri nei confronti della controparte, e con impiego di mezzi, materiali e tecniche conformi a quelli pattuiti e comunque idonei ad una corretta esecuzione, astenendosi dall'effettuare prestazioni diverse da quelle dovute.

6. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

7. Ricorso a servizi di terzi

I contratti tra Algeco e le società di service, i consulenti e i fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere definiti per iscritto. I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

I contratti tra Algeco e le società di service, i consulenti e i fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere definiti per iscritto.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori

- a) deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, e impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
 - (i) di essere a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Algeco,
 - (ii) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
 - (iii) di impegno ad osservare le prescrizioni della presente Parte Speciale Prima e in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
 - (iv) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti nel D.lgs. 231/2001.
- b) eventuali deleghe a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.
- c) deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle controparti delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

Per quanto qui non indicato si richiamano espressamente i contenuti della Parte Speciale Dodicesima.

8. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta

implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE SECONDA

- *Reati societari*
(art.25-ter D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Seconda

La Parte Speciale Seconda del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto societari.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata ritenuti a rischio rilevante di commissione;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati societari ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter Decreto)

▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ⁽³⁶⁾

⁽³⁶⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo

La legge citata ha anche sostituito l'articolo 2622 del codice civile, la cui portata riguarda le "False comunicazioni sociali delle società quotate" ⁽³⁷⁾.

▪ **Falso in prospetto (art. 173-bis TUF) ⁽³⁸⁾**

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

⁽³⁷⁾ Si riporta per completezza il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

⁽³⁸⁾ TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ⁽³⁹⁾**

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- a) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- b) a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽⁴⁰⁾,
- c) a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà ⁽⁴¹⁾.

La responsabilità della società ex D.lgs. n.231/2001 è applicabile alla società nei casi in cui si ponga come corruttore, mentre non è applicabile quando la società (qualcuno che agisca per la società) viene corrotta, anche se il reato di per sé si configura a carico delle persone fisiche sia del corruttore sia del corrotto. Si tratta di "corruzione attiva" ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾.

⁽³⁹⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15.3.2017 n. 38.

⁽⁴⁰⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

⁽⁴¹⁾ Fino al 31 gennaio 2019 il reato era perseguibile a querela di parte, salvo il caso in cui vi fosse distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 9.1.2019, n. 3.

⁽⁴²⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽⁴³⁾ Alla società (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge o nella violazione di disposizioni regolamentari. La violazione di obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate ⁽⁴⁴⁾.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

⁽⁴⁴⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Processi sensibili

Algeco S.p.A., attraverso l'analisi dei processi e dei relativi sotto-processi, ha individuato alcuni Processi Sensibili nei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione e/o modifica, mantenendo comunque le procedure sottoposte a verifica ed aggiornamento costante.

I Processi Sensibili individuati sono:

- a) Tenuta della contabilità: registrazioni contabili; inserimento dati a sistema; costi vari non derivanti da fatture; fatture da ricevere non gestite tramite ordine.
- b) Procedure di formazione del bilancio e delle chiusure periodiche mensili (civilistico e IAS/IFRS), ivi compresi determinazione degli accantonamenti; ratei e risconti; stanziamento dei valori stimati.
- c) Valutazione clienti.
- d) Fatturazione ai clienti.
- e) Gestione del ciclo passivo: ordini di acquisto; costi del personale; note spese viaggio; spese generali di struttura.
- f) Gestione della Tesoreria, Home Banking.
- g) Adempimenti fiscali/tributari.
- h) Predisposizione di comunicazioni verso soci o pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.
- i) Tenuta Libri e Registri sociali.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Organizzazione e poteri

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

4.2. Obblighi e divieti

I Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento nell'ambito delle Attività Sensibili, a qualunque titolo da essi effettuate o nelle quali siano coinvolti, che presentano il rischio di commissione di Reati Presupposto societari:

- a) è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) è fatto obbligo di garantire la massima collaborazione, assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
- c) è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni dirette ad Autorità di Controllo e ad Amministrative Indipendenti, non frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da esse esercitate;
- f) è proibito rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- g) è proibito omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- h) è proibito restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- i) è proibito ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- j) è proibito acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- k) è proibito effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione, trasformazione e scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- l) è proibito procedere ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- m) è proibito porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti - o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale, dei Soci e della Società di Revisione;
- n) è proibito determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti;
- o) è proibito porre in essere comportamenti che ostacolino l'esercizio delle funzioni delle Autorità di Controllo e Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezioni;
- p) è proibito porre in essere un comportamento che consista nella dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli

obblighi di fedeltà, cagionando così nocimento alla società.

5. Procedure specifiche

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

Le procedure esistenti potranno essere modificate o annullate con provvedimento del vertice operativo della Società (Amministratore Delegato o Direttore Generale).

Allo stesso modo il vertice operativo della Società (Amministratore Delegato o Direttore Generale) procederà ad emanare le nuove procedure che ritenesse opportune.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Devono essere in particolare osservate le procedure concernenti:

- a) la tenuta della contabilità e le registrazioni contabili;
- b) l'inserimento dati a sistema;
- c) la formazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- d) la predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate all'esterno, o verso terzi, che espongono dati contabili (es. comunicati successivi a riunioni del Consiglio di Amministrazione, prospetti informativi, *reports*, *forecast*);
- e) l'effettuazione, documentazione e comunicazione dei controlli chiave;
- f) la formazione specifica degli addetti
- g) l'acquisizione della clientela;
- h) la fatturazione ai clienti e i controlli degli incassi/recupero crediti;
- i) la gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- j) le note spese viaggio;
- k) la gestione della tesoreria e dell'home banking;
- l) gli adempimenti fiscali/tributari;
- m) la tenuta dei libri sociali.

Devono inoltre essere osservati:

- n) il Codice Etico;
- o) le procedure del Manuale della qualità che contemplano lo svolgimento di attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria;
- p) le ulteriori procedure specifiche che interessano attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria contenute nei Manuali delle Procedure delle diverse Aree (in particolare allegato C), allegati al Modello.

6. Corruzione fra privati

Con particolare riferimento al *reato-presupposto* di corruzione fra privati devono essere osservate anche le seguenti procedure:

- a) procedura gestione di cassa e tesoreria;
- b) procedura gestione del processo approvvigionamento;
- c) procedure per la gestione dei crediti.

7. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE TERZA

- *Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime colpose, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
(art. 25-septies Decreto)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Terza

La Parte Speciale Terza del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto colposi commessi con violazione della normativa concernente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies Decreto).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies Decreto)

Le norme sulla sicurezza e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro sono principalmente contenute nel D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

▪ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La fattispecie di reato consiste nel cagionare per colpa la morte di una persona per effetto di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ⁽⁴⁵⁾.

Le pene per la società consistono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive ⁽⁴⁶⁾.

▪ **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)**

La fattispecie di reato consiste nel cagionare per colpa a una persona lesioni gravi o gravissime per effetto di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

⁽⁴⁵⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

⁽⁴⁶⁾ Ipotesi base: sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, unitamente a sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di un anno; ipotesi aggravata: sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente a sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno, se tali violazioni riguardano particolari aziende ex art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).

La lesione è **grave**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è **gravissima** se determina:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato è la colpa (art. 43 del c.p.): un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (47).

La violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

3. Processi sensibili

3.1. Definizione del D.lgs. n. 81/2008

I Processi Sensibili rilevanti nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 e consistono in particolare:

- a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nell'attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) nell'attività di sorveglianza sanitaria;

⁽⁴⁷⁾ Le fattispecie di reato considerate possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

- e) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.

3.2. Individuazione dei processi

La Società attraverso l'analisi dei processi e dei relativi sotto-processi ha individuato alcuni Processi sensibili nei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto di cui all'art. 25-septies del Decreto, verificando l'esistenza di procedure che li regolano, ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, sono e saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno ad aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tutta l'attività industriale, in particolare:
 - (i) gestione di cantieri;
 - (ii) progettazione;
 - (iii) messa in opera, assemblaggio dei moduli;
 - (iv) movimentazione, trasporto/consegna delle strutture e dei materiali;
 - (v) manutenzione delle strutture e dei materiali;
 - (vi) gestione del processo di approvvigionamento;
 - (vii) gestione dei depositi di materiali;
 - (viii) selezione dei fornitori/appaltatori;
- b) lo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne, ivi compreso l'utilizzo di personal computer con videotermini, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- c) la gestione delle Unità Locali (Filiali);
- d) la gestione delle emergenze;
- e) la sorveglianza sanitaria;
- f) la formazione sulla sicurezza;
- g) la predisposizione e applicazione dei DVR (documenti valutazione dei rischi);
- h) la predisposizione e applicazione dei DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);
- i) la predisposizione e applicazione del Modello del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- j) la predisposizione e impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e di protezione collettiva;
- k) gli adempimenti in genere previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e altra normativa speciale.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Destinatari specifici

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono, oltre agli organi sociali, il/i Datore/i di lavoro e suoi/loro delegati, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e tutti i dipendenti della Società. Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono altresì i collaboratori non dipendenti, le società di service, i consulenti, i fornitori e i partner a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, che devono essere all'uopo vincolati in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

4.2. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

4.3.1. Rispetto della normativa

Ciascuno dei Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, deve conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali e i soggetti apicali, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e le istruzioni delle autorità preposte;
- b) il Codice Etico aziendale;
- c) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;

Il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente - finalizzato anche a garantire in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività - viene assicurato attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei terzi;

- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

4.3.2. Obblighi

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone per qualunque motivo presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della società di terzi estranei alla Società stessa;
- c) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità e degli

- enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- d) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
 - e) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - f) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nelle eventuali Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - g) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - h) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - j) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - k) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
 - l) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti e le attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - m) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
 - n) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
 - o) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - p) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - q) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico

addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

4.3.3. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

5. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

5.1. Obblighi giuridici

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di terzi.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e cura della manutenzione interna;
- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali l'adozione del piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, le misure antiincendio, la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) gestione delle risorse umane;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) gestione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, ove richiesti;
- g) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- i) tutela dell'ambiente;

- j) infortuni e malattia;
- k) selezione dei fornitori;
- l) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.2. Identificazione delle responsabilità

5.2.1. Datore di Lavoro

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.): in particolare deve essere comunicata agli enti competenti la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

5.2.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli addetti e i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

5.2.3. Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

5.2.4. Medico Competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori (i) degli obblighi loro derivanti dalla legge, (ii) delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

5.2.5. Dirigenti sicurezza e Preposti

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Preposti e ai Dirigenti in materia di sicurezza, ai quali è demandata l'organizzazione del lavoro e l'affidamento delle mansioni ai lavoratori, il coordinamento e la gestione delle attività operative, la verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali, nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Preposti e dirigenti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

5.2.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

5.2.7. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

5.3. **Valutazione dei rischi**

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008") che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.
- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del Documento di valutazione dei Rischi e del DUVRI di cui appresso.

5.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione della sede, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.

La società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuiti e/o messi a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

5.5. Rischio incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,
- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, previa consultazione col Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e custodito presso l'unità di riferimento.

5.6. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

5.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, devono essere assunte adeguate misure di prevenzione e protezione, con valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; devono inoltre essere assicurate la collaborazione e la cooperazione necessarie da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

In particolare, per ciascun appalto deve essere predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal responsabile dell'appalto con il supporto dell'RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata la stesura del DUVRI, il responsabile trasmette al Datore di Lavoro una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Società invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Società, sempre mediante raccomandata a.r.

Sarà inoltre prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute

e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

5.8. Certificati

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

5.9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende, ove richiesto da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di pubbliche autorità: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente, (vi) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione del Personale e alla Direzione Sanitaria.

5.10. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di controllo.

Analogo registro deve essere tenuto relativamente agli infortuni a clienti o a persone estranee alla società.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere anche esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi, le situazioni di c.d. "quasi incidenti", vale a dire delle situazioni nelle quali, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

5.11. Informazione e formazione

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, ai sensi di legge, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

5.12. Accesso alla documentazione

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

5.13. Segnalazione di nuovi rischi

La Società incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Società assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Società raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della problematica denunciata.

6. Procedure specifiche

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

Devono essere in particolare osservate le procedure concernenti:

- a) la gestione di cantieri;
- b) la progettazione;
- c) la messa in opera e assemblaggio dei moduli;
- d) la movimentazione e il trasporto/consegna delle strutture e dei materiali;
- e) la manutenzione delle strutture e dei materiali;
- f) la gestione dei noleggi
- g) la selezione dei fornitori e la gestione del processo di approvvigionamento;
- h) la gestione dei depositi di materiali;

- i) la selezione dei fornitori/appaltatori;
- j) lo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne, ivi compreso l'utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- k) la gestione delle Unità Locali (Filiali);
- l) la gestione delle emergenze;
- m) la sorveglianza sanitaria;
- n) la formazione sulla sicurezza;
- o) la predisposizione e applicazione dei DVR (documenti valutazione dei rischi);
- p) la predisposizione e applicazione dei DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);
- q) la predisposizione e applicazione del Modello del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- r) la predisposizione e impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e di protezione collettiva;
- s) gli adempimenti in genere previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e altra normativa speciale;
- t) la registrazione di comportamenti difformi dalle norme di sicurezza dei lavoratori;
- u) il Protocollo di attuazione precedente lo stato di crisi – dipendenti
- v) i flussi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Devono inoltre essere osservati:

- w) il Codice Etico;
- x) le procedure del Manuale della qualità che contemplano lo svolgimento di attività industriale o di attività di ufficio che comportino l'adozione di adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

7. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale.

8. Budget

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

9. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi

Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

10. Ricorso a servizi di terzi

Qualora la Società decidesse di affidare, in tutto o in parte, la gestione dei servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro a fornitori terzi, il relativo contratto dovrà prevedere l'impegno del fornitore a rispettare tutte le disposizioni di questa Parte Terza del Modello e del Codice Etico.

Nel contratto dovrà essere altresì previsto l'impegno del fornitore dei servizi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato/direttore generale della Società.

Il contratto dovrà inoltre prevedere una dichiarazione con cui il fornitore dei servizi attesti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di impegno a rispettare le disposizioni questa Parte Speciale Terza;
- c) che i propri legali rappresentanti e coloro che operano nella fornitura dei servizi non sono mai stati condannati e di non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Nel contratto di servizi dovrà anche inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte del fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Per quanto qui non indicato si richiamano espressamente i contenuti della Parte Speciale Dodicesima.

11. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE QUARTA

- *Reati informatici*
(art.24-bis D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quarta

La Parte Speciale Quarta del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto informatici (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001).

L'Area IT è un'area di rilevante importanza data l'esistenza di più fattori che possono far sorgere in capo alla Società rischi di un coinvolgimento di natura non soltanto penale ma anche patrimoniale, creando problemi alla sicurezza ed all'immagine dell'Azienda stessa.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata ritenuti a rischio rilevante di commissione;
- indicare i processi sensibili individuati per la suddetta tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- disciplinare l'eventuale ricorso a servizi di terzi;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis Decreto)

▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale norma prevede che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”, con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma punisce chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqies* c.p.)**

La norma dichiara punibile “chiunque”, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)**

La condotta punibile consiste nella intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nell’impedimento/interruzione delle stesse, nonché nella rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinqies* c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La condotta punibile consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c.p.)**

La condotta criminosa consiste in fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

L’ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all’articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure se ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.)**

Se il fatto di cui all’articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqies* c.p.)**

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- **Delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**

riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁽⁴⁸⁾ o al comma 6, lettera a) ⁽⁴⁹⁾, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁽⁵⁰⁾ - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Processi sensibili

Algeco S.p.A., attraverso l'analisi dell'attività aziendale, ha individuato alcuni Processi Sensibili esposti al rischio di commissione di Reati Presupposto compresi nella categoria dei reati informatici, verificando l'esistenza di procedure specifiche che li regolano nonché la presenza nelle stesse di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee ad evitare la commissione dei reati, ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, sono e saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, ad opportuno aggiornamento.

I processi sensibili ed i relativi sotto-processi maggiormente a rischio si riferiscono principalmente a:

- a) Amministrazione di sistema: nomina dell'amministratore/i di sistema; utilizzo di servizi in *outsourcing*; verifica delle attività; registrazione degli accessi; conclusione rapporto di lavoro dell'amministrazione di sistema.
- b) Gestione strumenti e servizi informatici: attribuzione di personal computer desktop e portatili nonché di dispositivi elettronici quali *tablet* e *smartphone*; accesso a sistemi di archiviazione e gestione *cloud*; utilizzo del personal computer portatile e dei dispositivi mobili assegnati; utilizzo della rete di Algeco S.p.A., Attivazione e gestione della password, uso della posta elettronica, uso della rete Internet, protezione antivirus, controlli aziendali a tutela della

⁽⁴⁸⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽⁴⁹⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽⁵⁰⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.

sicurezza aziendale, servizio di *helpdesk*, sanzioni al dipendente/utente.

- c) Gestione del server: allocazione e funzioni del server, copia dati server.
- d) Gestione della contrattualistica ed acquisti; supporto IT.
- e) Trattamento e sicurezza dei dati con particolare riferimento alla normativa di cui al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”; redazione e aggiornamento di un documento di natura equivalente al DPS, il cui obbligo è venuto meno per legge.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

4.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

Ai fini del rispetto delle regole e dell’osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale, i Destinatari dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello o dalla stessa richiamati, e ciò sia in Italia sia all’estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico di Gruppo; (ii) la normativa in materia di *Trattamento Dati* (GDPR e D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) ivi comprese le disposizioni emanate dal Garante della Privacy; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

4.4. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema ⁽⁵¹⁾ devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- d) accesso degli utenti alle risorse informatiche e alle banche dati, dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali telematici; la Società ha definito procedure di sicurezza idonee a mitigare il rischio di accessi non autorizzati dall'esterno, come pure il rischio che il personale possa utilizzare, dall'interno della rete aziendale, canali di telecomunicazione non strettamente necessari per le mansioni loro attribuite;
- e) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- f) aggiornamento periodico dei *server*, dei PC (anche portatili) e dei dispositivi in genere sulla base delle specifiche necessità;
- g) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici; l'Area IT assicura che le risorse informatiche assegnate agli utenti siano correttamente configurate sotto il profilo della sicurezza;
- h) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- i) impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto anch'esso a password;
- j) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati;
- k) agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- l) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- m) protezione dei dispositivi di networking mediante adeguati strumenti di limitazione degli

⁽⁵¹⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".

accessi dall'esterno (firewall e proxy);

- n) collocazione dei dispositivi di networking in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- o) protezione dei *server*, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali *laptop*, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- p) accesso ai *server* limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- q) protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.

I Destinatari devono

- a) astenersi da qualsiasi condotta (anche colposa) che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- b) astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o altrui;
- c) conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati.

È fatto divieto ai Destinatari di:

- a) installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- b) utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

5. Trattamento dati

5.1. Regole generali

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- a) La Società deve nominare il responsabile del trattamento dati ai sensi del GDPR nonché, ove ne ricorrano i presupposti, il Data Protection Officer.
- b) Il trattamento di dati personali (anche parziale) deve avvenire solo con il consenso espresso dell'interessato. Gli addetti devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all'interessato delle informazioni di cui al GDPR.
- c) L'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
 - (i) per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari ⁽⁵²⁾;

⁽⁵²⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel

- (ii) il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
- (iii) il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
- (iv) non devono essere effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- (v) Le comunicazioni del Garante della Privacy devono essere trasmesse al Responsabile del trattamento dati, o a persona dello stesso designata, che si occuperà di quanto fosse prescritto.
- (vi) Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- (vii) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- (viii) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

5.2. Categorie particolari di dati personali (Dati sensibili)

5.2.1. Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati sensibili ⁽⁵³⁾, devono essere osservate anche le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante; nel trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante nonché i presupposti e i limiti stabiliti dal GDPR e dal Codice della privacy come novellato dal D.lgs. 101/2018 ⁽⁵⁴⁾. In particolare, con riguardo al trattamento di

contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

⁽⁵³⁾ Il codice della privacy definisce quali "dati sensibili", «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

⁽⁵⁴⁾ La disposizione non si applica al trattamento (i) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; (ii) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.).

- b) I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dalla legge.
- c) I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

5.2.2. Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati giudiziari ⁽⁵⁵⁾ il trattamento è consentito soltanto (i) se autorizzato da espressa disposizione di legge o (ii) se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, o (iii) o se autorizzato da provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

5.2.3. Nelle notificazioni al Garante della Privacy o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante, o nel corso di accertamenti, le dichiarazioni e attestati, e i documenti prodotti, devono rispondere a verità.

I provvedimenti adottati dal Garante della Privacy devono essere regolarmente eseguiti.

5.2.4. Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.

6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese da un Amministratore Esecutivo, o persona da lui delegata, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate da un Amministratore Esecutivo.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

7. Comunicazioni all'ODV

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

⁽⁵⁵⁾ Il codice della privacy definisce quali "dati giudiziari", « i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

8. Altre disposizioni

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

9. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'adeguamento al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) così come novellato dal D.lgs. 101/2018 (“armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) entrambi posti a tutela dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata, l'accesso ai dati personali o la loro perdita, distruzione o modifica», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica nei confronti della Società in termini di sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità competente e richieste di risarcimento danni.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei reati presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

10. Procedure specifiche

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

Nei Processi Sensibili relativi ai reati informatici devono essere osservati in particolare le seguenti procedure:

- a) nomina dell'amministratore di sistema e cessazione del rapporto con lo stesso;
- b) verifica delle attività dell'amministratore di sistema;
- c) registrazione degli accessi;
- d) gestione strumenti e servizi informatici: in particolare assegnazione, gestione e utilizzo dei computer; utilizzo della rete aziendale; attivazione e gestione della password; uso della posta elettronica; uso di internet; protezione antivirus;
- e) gestione del server;
- f) controlli aziendali a tutela della sicurezza aziendale;
- g) gestione della contrattualistica di acquisto di materiali informatici e di telecomunicazione;

- h) supporto dell'IT ad altre funzioni;
- i) trattamento e sicurezza dei dati;
- j) servizio di *helpdesk*;
- k) piano programmatico aziendale sulla sicurezza informatica.

Devono essere inoltre osservati:

- l) il Codice Etico;
- m) le procedure del Manuale della qualità che contemplano attività di natura informatica;
- n) le ulteriori procedure specifiche che interessano l'attività informatica contenute nei Manuali delle Procedure delle diverse Aree, allegati al Modello.

11. Ricorso a servizi di terzi

I contratti tra Algeco e le società di service, i consulenti e i fornitori ai quali vengo commesse attività e/o servizi di natura informatica devono essere definiti per iscritto. I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori

- a) deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società,
 - (ii) di essere a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Algeco,
 - (iii) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto
 - (iv) di impegno ad osservare le prescrizioni della presente Parte Speciale Quarta e in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
- b) gli incarichi devono essere specificati espressamente.
- c) deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle controparti delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

Per quanto qui non indicato si richiamano espressamente i contenuti della Parte Speciale Dodicesima.

12. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE QUINTA

- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*
(art. 25-octies D.lgs. 231).

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quinta

La Parte Speciale Quinta del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* Decreto).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ritenuti a rischio rilevante di commissione (art. 25-*octies* d.lgs. 231)

▪ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato prevede la punibilità di chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ⁽⁵⁶⁾.

▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie di reato prevede la responsabilità penale per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti agli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

⁽⁵⁶⁾ Il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni - ha ampliato e reso più stringente la configurazione del riciclaggio con riferimento a determinati soggetti specificamente indicati. Detti soggetti, destinatari di particolari obblighi, sono: (i) Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11) (i più rilevanti dei quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: banche; Poste italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); talune categorie di imprese di assicurazione, gli agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi); (ii) professionisti (art. 12), (iii) revisori contabili (art. 13), (iv) altri soggetti indicati negli articoli 10, 2° comma; 11, 2° e 3° comma; 14.

▪ **Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1.) ⁽⁵⁷⁾**

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa ⁽⁵⁸⁾.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Ad esempio il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

▪ **Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio**

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore

▪ **Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio**

riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel reato

autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del reato

▪ **Condotta tipica**

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si “*sostituisce*” (si ricevono denaro “sporco” o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si “*trasferisce*” (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si “*compiono [...] altre operazioni*”
- con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire *con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita*.

3. Processi sensibili

I processi sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

⁽⁵⁷⁾ L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i Reati Presupposto dalla Legge 15 Dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

⁽⁵⁸⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

- a) investimenti
- b) aumenti di capitale/finanziamenti
- c) acquisti
- d) rapporti con la clientela
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- e) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Sistema organizzativo

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2. Osservanza della normativa specifica

I Destinatari del Modello dovranno osservare la normativa della legge speciale in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) ove applicabile, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

4.3. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di Algeco, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

4.4. Trasparenza

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure specifiche

La Società è tenuta a seguire, relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi, le seguenti procedure,

che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) procedura di gruppo per investimenti;
- b) procedura di cassa e tesoreria;
- c) procedura di budget;
- d) la procedura affidabilità clienti;
- e) il Codice Etico di Gruppo

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE SESTA

- *Abusi di mercato*
(art. 25-sexies D.lgs. 231)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Sesta

La Parte Speciale Sesta del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti da assumere da parte dei Destinatari coinvolti in processi sensibili concernenti i Reati Presupposto di abusi di mercato (art. 25-sexies Decreto).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto e gli illeciti amministrativi compresi nella tipologia di reati sopra indicata;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato, ritenute di rischio rilevante (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001)

▪ Abuso di informazioni privilegiate ⁽⁵⁹⁾ (art. 184 TUF)

Il reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ⁽⁶⁰⁾, (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente stessa, ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari ⁽⁶¹⁾ utilizzando le informazioni

⁽⁵⁹⁾ E' privilegiata l'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (*informazione price sensitive*), vale a dire un'informazione che un investitore ragionevole presumibilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181 TUF, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere di carattere preciso, nel senso che (i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza; o deve riferirsi ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e (ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non essere ancora resa pubblica;
- riguardare, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (per strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF (ai quali si rimanda per il dettaglio)).

⁽⁶⁰⁾ Emittente è la società quotata nei mercati regolamentati.

⁽⁶¹⁾ La nozione di strumenti finanziari è definita nel TUF, art. 1, comma 2. A titolo di esempio si indicano alcuni dei principali e più noti strumenti finanziari: i valori mobiliari (azioni, obbligazioni), gli strumenti del mercato monetario; le quote di un organismo di

medesime (c.d. *trading*);

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto, o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 596/2014](#), essendo irrilevante se i terzi destinatari dell'informazione la utilizzino effettivamente o meno (c.d. *tipping*);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (c.d. *tuyautage*).

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (cosiddetto *criminal insider*, è il caso ad esempio del "pirata informatico").

La pena prevista è la reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

▪ **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Il reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo). La pena prevista è la reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro cinque milioni ⁽⁶²⁾. Al verificarsi particolari circostanze la pena può essere aumentata o diminuita.

Rientrano nella fattispecie anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ⁽⁶³⁾.

Accanto ai Reati Presupposto sopra descritti, l'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti anche per gli illeciti amministrativi concernenti la stessa materia.

▪ **Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)**

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie di reato sopra descritta nel fatto che non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo ⁽⁶⁴⁾. Inoltre l'illecito sussiste anche a carico dei soggetti che entrando in possesso di informazioni privilegiate, conoscevano, o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il

investimento collettivo del risparmio, atti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, ecc.

⁽⁶²⁾ Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁽⁶³⁾ Ai sensi del comma 2-ter dell'articolo citato le disposizioni dello stesso si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

⁽⁶⁴⁾ La norma fa riferimento al «abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate» di cui all'[articolo 14 del regolamento \(UE\) n. 596/2014](#).

carattere privilegiato delle informazioni stesse (c.d. *insider* secondari) ⁽⁶⁵⁾.

▪ **Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)**

Per quanto concerne l'illecito amministrativo relativo alla manipolazione del mercato, la definizione risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative: (i) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; (ii) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; (iii) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; (iv) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

▪ **Esimente per gli illeciti amministrativi**

Per gli illeciti amministrativi di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui sopra, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

3. Processi sensibili

La regolamentazione di cui trattasi si rivolge principalmente a società quotate o a società che fanno parte di gruppi controllati da una società quotata: allo stato pertanto non sembra pertanto applicabile ad Algeco, se non caso in cui Algeco dovesse trattare l'acquisto o svolgere operazioni sul capitale di società quotate.

Peraltro, poiché non è possibile escludere in via astratta che in futuro altre società del gruppo a cui Algeco appartiene possano chiedere la quotazione in borsa, così come è anche astrattamente ipotizzabile che Algeco possa trattare l'acquisto o svolgere operazioni sul capitale di società quotate, la Società - ove si rendesse necessario - procederà a implementare apposite procedure per regolamentare la modalità di trattamento e gestione delle informazioni privilegiate.

4. Principi di comportamento da osservare rispetto agli abusi di mercato

I destinatari del Modello che a qualunque titolo entrino in possesso, nello svolgimento della propria attività lavorativa per la Società, di eventuali informazioni privilegiate, hanno l'obbligo di astenersi da:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando tali informazioni privilegiate;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di una delle operazioni di cui alla precedente lettera a).

⁽⁶⁵⁾ L'illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro.

⁽⁶⁶⁾ La norma fa riferimento al «divieto di manipolazione del mercato» di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁽⁶⁷⁾ L'illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro.

5. Procedure specifiche

La Società, non appena se presenterà la necessità in relazione all'emissione di strumenti finanziari quotati propri o di società del gruppo cui appartiene, provvederà ad implementare un'apposita procedura volta disciplinare il trattamento delle informazioni riservate al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi di cui trattasi.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE SETTIMA

- *Reati Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore
(art. 25-novies D.lgs. 231)*

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Settima

La Parte Speciale Settima del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies Decreto).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati relativi a violazione del diritto d'autore ritenute di rischio rilevante (Art. 25-novies D.lgs. 231)

▪ Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

3. Processi sensibili

La Società ha individuato alcuni Processi sensibili relativi ai reati di cui all'art. 25-novies del Decreto, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno

aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono per la quasi totalità all'acquisizione e utilizzo di *software*.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi dei reati di cui trattasi è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate dalla Società.

4. Principi generali di comportamento

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di diritto d'autore (legge n. 633/1941) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Sebbene il rischio di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ambito dell'attività caratteristica della Società venga ritenuto assai contenuto, la Società ritiene opportuno che i Destinatari del Modello osservino i seguenti principi di comportamento:

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze; la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
- b) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- c) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di *software* (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- d) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere *software* in qualsiasi forma;
- e) il personale non è autorizzato alla riproduzione di CD e più in generale di supporti sottoposti a licenza d'uso.

5. Procedure specifiche

La Società promuove il rispetto dei diritti d'autore altrui, impegnando i propri dipendenti e collaboratori a rispettare i copyright e pertanto (i) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) ad

ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi, (iii) a non effettuare o consentire alcun utilizzo al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati, nonché a vincolare i propri dipendenti e *partner* al rispetto di tale impegno.

Devono essere inoltre osservati:

- a) il Codice Etico;
- b) le procedure del Manuale della qualità che contemplano attività di natura informatica;
- c) le ulteriori procedure specifiche che interessano l'attività informatica contenute nei Manuali delle Procedure delle diverse Aree, allegati al Modello.

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽⁶⁸⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqies* ⁽⁶⁹⁾ e 64-*sexies* ⁽⁷⁰⁾, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter ⁽⁷¹⁾, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

6. Controlli dell'organismo di vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle

⁽⁶⁸⁾ In base all'art. 102-bis si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁶⁹⁾ In base all'art. 64-*quinqies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁷⁰⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinqies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinqies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽⁷¹⁾ In base all'art. 102-ter l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE OTTAVA

- *Reati ambientali*
(art. 25-undecies D.lgs. 231)

1. Finalità e struttura della parte speciale ottava

La parte speciale ottava del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati Presupposto in materia ambientale (art. 25-undecies Decreto).

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- indicare i Reati Presupposto compresi nella tipologia di reato sopra indicata;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di Reati Presupposto relative ai reati ambientali ritenute di rischio rilevante (Art. 25-undecies D.lgs. 231)

▪ Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura nei confronti di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. La pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00 ⁽⁷²⁾.

▪ Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione di legge vieta lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità

⁽⁷²⁾ Sono previste pene più gravi quando le condotte sopra descritte riguardano:

- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 (arresto da tre mesi a tre anni);
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (arresto fino a due anni);
- lo scarico di acque reflue industriali che, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (arresto fino a due anni e l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00).

L'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

▪ **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

La disposizione di legge vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga al divieto l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7 dell'art. 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

▪ **Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 - gli scarichi di acque reflue

industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

▪ **Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 52/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto.

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ⁽⁷³⁾.

E' fatto divieto di realizzare o gestire discariche non autorizzate.

E' fatto divieto di svolgere attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

▪ **Divieto di abbandono rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

▪ **Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Il reato si configura a carico di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

▪ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una

⁽⁷³⁾ Il reato è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ⁽⁷⁴⁾.

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)**

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

▪ **Sanzioni (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

La disposizione punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

▪ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)**

La disposizione stabilisce la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (*del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*).

3. Processi sensibili

La Società attraverso l'analisi dell'attività aziendale ha individuato alcuni Processi sensibili relativi ai reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili in questione sono riscontrabili tanto con riferimento alla sede centrale quanto con riferimento alle Unità Locali.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente

- a) allo scarico di acque di lavaggio;
- b) alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- c) allo smaltimento di inchiostri/toner (delle fotocopiatrici e delle stampanti) e delle apparecchiature elettroniche in genere.

4. Principi generali di comportamento

La Società, in considerazione dell'attività da essa svolta, attribuisce particolare e primaria rilevanza

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 2.

- allo stesso modo che verso i propri dipendenti e collaboratori - alla tutela dell'ambiente.

I principali destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono i soggetti muniti di poteri e deleghe nella materia. Sono altresì destinatari gli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di Algeco, nonché i fornitori di servizi.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

I responsabili della *compliance* ambientale sono tenuti a far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di tutela dell'ambiente.

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle migliori tecnologie disponibili e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della tutela dell'ambiente riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

5. Procedure specifiche

- a) Devono essere osservate le *policy* di Gruppo e le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali, anche nel caso in cui si tratti di beni della Società presso terzi. Devono essere in particolare osservate le disposizioni delle procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi.
- b) È fatto divieto di:
 - (i) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
 - (ii) presentare o predisporre certificati falsi di analisi dei rifiuti;
 - (iii) superare i limiti di tempo e/o di quantità consentiti per il temporaneo deposito di rifiuti;
 - (iv) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.
- c) Lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni.
- d) Nel caso di trasporto di rifiuti in proprio da parte della Società devono essere utilizzati i furgoni autorizzati.
- e) Devono essere rispettati gli obblighi di legge e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti, inclusi, quando in vigore, gli obblighi derivanti dall'adesione al Sistema elettronico di rintracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).
- f) Le acque reflue devono essere smaltite in apposite contenitori o bacini di raccolta, e da questi prelevati da ditte terze esterne, previa verifica in capo a queste ultime della prescritta autorizzazione.
- g) La Società deve provvedere al controllo dei limiti indicati nelle autorizzazioni di cui è titolare.
- h) Devono essere inoltre osservati:
 - (i) il Codice Etico;
 - (ii) le procedure del Manuale della qualità che contemplano attività di natura informatica;

- (iii) le ulteriori procedure specifiche che interessano l'attività informatica contenute nei Manuali delle Procedure delle diverse Aree, allegati al Modello.

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

6. Ricorso a servizi o forniture di terzi

- a) I fornitori di servizi o beni a qualsiasi titolo, così come gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa in materia ambientale.

Prima dell'affidamento dell'incarico deve essere accertato il possesso delle prescritte autorizzazioni.

Nell'affidamento dell'incarico devono essere valutati e privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

- b) Il contratto con fornitori terzi dovrà prevedere l'impegno del fornitore a rispettare tutte le disposizioni di questa Parte Speciale e del Codice Etico.

Nel contratto dovrà essere altresì previsto l'impegno del fornitore dei servizi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società.

- c) Il contratto dovrà inoltre prevedere una dichiarazione con cui il fornitore dei servizi attesti:
- (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e della normativa in materia ambientale, con specifico riferimento al servizio affidatogli, nonché delle sue implicazioni per la società,
 - (ii) di impegnarsi al rispetto della normativa suddetta e alle disposizioni della presente Parte Speciale;
 - (iii) che i propri legali rappresentanti e coloro che operano nella fornitura dei servizi non sono mai stati condannati e di non sono al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai *reati-presupposto*; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Nel contratto di servizi dovrà anche inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte del fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Per quanto qui non indicato si richiamano espressamente i contenuti della Parte Speciale Undicesima.

7. Controlli dell'organismo di vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle

attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE NONA

Reati-presupposto concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
(art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001)*

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Nona

La Parte Speciale Nona si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i *partner* a vario titolo di Algeco, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. La fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

▪ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo -, revocato o annullato.

Ai fini della punibilità dell'ente occorre la sussistenza di una delle aggravanti di cui appresso: (i) che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) che i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; (iii) che i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale).

Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Affinché si configuri l'ipotesi di reato, occorre che il datore di lavoro (i) non abbia verificato la sussistenza del permesso di soggiorno, (ii) abbia proceduto all'assunzione del lavoratore nella consapevolezza che quest'ultimo non disponeva del documento necessario (dolo).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione va tenuto in considerazione l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, anziché il momento costitutivo del rapporto; la norma quindi sanziona *chi occupa alle proprie dipendenze*, con tale espressione facendosi riferimento all'impiego lavorativo che può concretizzarsi con l'assunzione, ma non soltanto con essa.

L'art. 22, comma 12, D.lgs. 286/1998 punisce (i) sia colui che assume manodopera illegalmente rispetto alla posizione dello straniero in Italia (ii) sia colui che impiega più o meno stabilmente il lavoratore nelle proprie strutture lavorative utilizzando un'assunzione non operata direttamente.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti ⁽⁷⁵⁾.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. Processi sensibili

Algeco, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'operato di sub-appaltatori nell'ambito di attività aziendali nonché al ricorso a manodopera attraverso agenzie interinali o società cooperative.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società sia nella sostanza impossibile.

4. Principi generali di comportamento

⁽⁷⁵⁾ E' prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure specifiche

L'impiego di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, ove si tratti di cittadini di paesi terzi, deve riguardare lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere specifiche garanzie in tal senso.

In particolare nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- c) di impegno a rispettare i divieti sopra specificati;
- d) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele,
- e) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

6. Controlli dell'organismo di vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE DECIMA

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
(art. 25-decies D.lgs. n. 231/2001)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Decima

La Parte Speciale Decima del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti il Reato Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione del Reato Presupposto di cui trattasi.

In particolare – in prosieguo – si procederà a:

- delineare il Reato Presupposto di cui trattasi;
- indicare i processi sensibili individuati per la tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi specifiche che regolano la materia, che i componenti degli organi sociali e i destinatari del modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001)

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

3. Processi sensibili

Algeco, attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che il reato di cui trattasi potrebbe verificarsi ogniqualvolta un soggetto, dipendente o non dipendente della società, sia chiamato a testimoniare, o conosca un testimone, in cause in cui sia coinvolto un interesse della Società.

4. Principi generali di comportamento

In linea generale, i destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

Il principio sopra specificato si applica ai componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti di Algeco.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi gli organi sociali e i dipendenti della Società devono osservare, oltre ai principi generali, il Codice Etico.

6. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE UNDICESIMA

- *Reati tributari*
(art. 25-*quinqüiesdecies* D.lgs. n. 231/2001)
- *Contrabbando*
(art. 25- *sexiesdecies*)

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Undicesima

La Parte Speciale Undicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari (che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia) ⁽⁷⁶⁾. Si riferisce anche ai reati Contrabbando, previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973 n. 43.

Un primo gruppo di reati tributari è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-*quiquiesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" ⁽⁷⁷⁾. L'art. 25-*quiquiesdecies* è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori reati tributari da parte del D.lgs. n.75 del 14.07.2020 già sopra menzionato ⁽⁷⁸⁾.

I reati di contrabbando sono stati introdotti dal citato D.lgs. n.75/2020 mediante inserimento nel Decreto 231 dell'art. 25-*sexiesdecies*.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di IGPDcaux, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-*quiquiesdecies*)

2.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge che seguono va premesso che, ai fini del citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale:

- a) per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi

⁽⁷⁶⁾ Si ricorda che sono definiti "reati presupposto" i reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

⁽⁷⁷⁾ L'art. 25-*quiquiesdecies* è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

⁽⁷⁸⁾ Si ricorda che il suddetto Decreto legislativo è stato emesso in "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- b) per "**elementi attivi o passivi**" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "**dichiarazioni**" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "**fine di evadere le imposte**" e il "**fine di consentire a terzi l'evasione**" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti **alla società, all'ente** o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "**imposta evasa**" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le **soglie di punibilità** riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "**mezzi fraudolenti**" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* si applicano le sanzioni

interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁷⁹⁾.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽⁸⁰⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora

⁽⁷⁹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

⁽⁸⁰⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. ⁽⁸¹⁾

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽⁸²⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁸³⁾.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⁽⁸⁴⁾.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o

⁽⁸¹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

⁽⁸²⁾ Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁸³⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁽⁸⁴⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ⁽⁸⁵⁾.

- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni ⁽⁸⁶⁾.

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l’IVA.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di “dichiarazione infedele” (comma 1 della norma di cui trattasi) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ⁽⁸⁷⁾, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁸⁶⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁸⁷⁾ Sia pure senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente.

⁽⁸⁸⁾ I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo in questione prevedono rispettivamente circostanze di cui non tener conto nell'applicazione della norma e situazioni di non punibilità. Si riportano appresso le disposizioni.

Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- **Compensazione indebita** (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- **Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"**

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria, ivi comprese le dichiarazioni IVA; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria ivi comprese le dichiarazioni IVA; (v) pagamento di imposte.

4. Regole di comportamento

4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

4.3. Organizzazione e poteri

- 4.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 4.3.2. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- 4.3.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

4.4. Obblighi e divieti di carattere generale

- 4.4.1. I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- 4.4.2. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi e/o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti;

- (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- (iv) devono presentare regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni prescritte dalle legge.

4.4.3. I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

4.4.4. I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, (ii) elementi passivi fittizi, (iii) crediti e ritenute fittizi, (iv) compensazioni indebite.

4.4.5. I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

4.4.6. I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

4.4.7. I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

6. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

7. Ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati

contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- (ii) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- (iii) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- (iv) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- (v) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- (vi) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

8. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

9. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

10. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ⁽⁸⁹⁾

10.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati.

Il contrabbando può essere definito come il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei

⁽⁸⁹⁾ I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

I reati di contrabbando sono previsti nel DPR 23/01/1973, n. 43 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, al Titolo VII Violazioni Doganali, Capo I°. Contrabbando, rubricati come segue.

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

Art. 293 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)

Art. 296 (Recidiva nel contrabbando)

Art. 297 (Contrabbando abituale)

Art. 298 (Contrabbando professionale)

Art. 299 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)

Art. 300 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)

Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

Art. 301-bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)

Stante il principio generale sopra enunciato si ritiene di omettere in questa sede una dettagliata descrizione delle singole fattispecie.

10.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.

I Processi Sensibili relativi ai reati di contrabbando riguardano tutte le operazioni di acquisti dall'estero e il pagamento dei tributi a detti acquisti inerenti.

Le regole di comportamento sono dettate nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Il rispetto della normativa deve essere controllato prima del ritiro della merce in dogana.

11. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

11.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE DODICESIMA

- *Prestazione di servizi a favore di terzi come da oggetto sociale*

1. Finalità e struttura della Parte Speciale Undicesima

Per quanto attiene le attività consistenti nello svolgimento di servizi la Società intende procedere, in via generale e ove ritenga opportuno, mediante l'affidamento di appalti e/o il ricorso anche a rapporti di collaborazione con personale esterno (cumulativamente i "Prestatori di Servizi"), da decidere di volta in volta a seconda del servizio da fornire ⁽⁹⁰⁾.

La Parte Speciale Undicesima del Modello Algeco S.p.A. si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti la prestazione di servizi a favore di terzi, come ipotizzati dall'oggetto sociale.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nelle procedure, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione di Reati Presupposto il cui rischio di accadimento possa essere ravvisabile nella prestazione dello specifico servizio reso al terzo.

I Reati Presupposto ipotizzabili possono comprendere nella sostanza sia (tutti o parte dei) Reati Presupposto contemplati nelle altre parti speciali del Modello, sia – a seconda del tipo di servizio affidato – tipologie di reato non contemplate nel Modello.

2. Principi generali di comportamento

2.1. Stante la molteplicità e varietà dei servizi astrattamente ipotizzabili, e costituendo un eccessivo dispendio di risorse ipotizzare un *assessment* preventivo dei rischi connessi a ciascun genere di servizio previsto nell'oggetto sociale, la Società non ritiene opportuno procedere fin da ora ad una mappatura dei rischi di commissione di Reati Presupposto afferenti i singoli servizi e dei relativi processi sensibili.

Detti rischi, con i relativi processi sensibili, saranno oggetto di valutazione caso per caso e la loro prevenzione diverrà oggetto di apposite clausole di garanzia da inserire nei contratti con i Prestatori di Servizi.

2.2. Resta fermo che i processi sensibili individuati nell'attività della Società trovano sussistenza, ove tale attività venga appaltata a Prestatori di Servizi, anche nello svolgimento ed esecuzione dei servizi da parte degli appaltatori.

2.3. Gli impegni che la Società assume in qualità di committente nei confronti dei propri clienti/committenti devono essere trasferiti dalla Società nei confronti dei Prestatori di Servizi/sub-appaltatori. La Società deve astenersi dall'assumere impegni in contrasto con la normativa di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e/o con il Modello e il Codice Etico della Società, e/o con i Protocolli della società stessa adottati,

Qualora i Prestatori di Servizi dovessero richiedere l'applicazione al contratto di sub-appalto di condizioni generali o particolari non contenute o comunque non sostanzialmente comprese nel contratto di appalto fra il cliente e la Società, quest'ultima – prima di accettarle – dovrà ottenere l'assenso del cliente e l'inserimento di tali condizioni nel contratto di appalto con il cliente, fermo restando quanto specificato al primo comma di questo par. 2.3.

2.4. La Società dovrà comunque vincolare contrattualmente i Prestatori di Servizi al rispetto delle prescrizioni riportate nelle Parti Speciali del presente Modello, ove applicabili, al rispetto del Codice Etico, nonché - quando si tratti di attività che esulano dal campo di attività coperto dal

⁽⁹⁰⁾ E' infatti allo stato giudicato antieconomico che la Società si doti, per la fornitura di tali servizi, di strutture organizzative proprie.

Modello - ad altre prescrizioni da definirsi volta per volta finalizzate a prevenire la commissione di Reati Presupposto che si rendessero necessarie in relazione allo specifico servizio richiesto.

2.5. La Società dovrà operare attraverso Prestatori di Servizi selezionati e valutati non soltanto sulla base

- a) delle capacità tecnico-produttive; e
- b) della adeguatezza della loro organizzazione,

ma anche delle seguenti circostanze, da confermarsi da parte dei Prestatori di Servizi mediante apposita dichiarazione contrattuale:

- c) che il Prestatore di Servizi sia a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- d) che il Prestatore di Servizi - e, nel caso che esso sia una persona giuridica, i suoi rappresentanti legali, i componenti degli organi sociali, e i responsabili operativi - non siano mai stati condannati e non siano al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi a Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, il contratto dovrà essere sottoscritto dall'Amministratore Delegato adottando particolari cautele e dovranno essere specificate e fatte constare le motivazioni;
- e) che il Prestatore di Servizi si impegni ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
- f) che il Prestatore di Servizi, ove non disponga di un proprio modello e di un proprio codice etico, si impegni ad osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico di Algeco; e, ove disponga di tali regole interne, si impegni a osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico di Algeco che fossero complementari alle suddette regole interne;
- g) che il Prestatore di Servizi, a prescindere dalla configurabilità o meno di Reati Presupposto, (i) abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi contributivi, (ii) non sia stato sanzionato per violazione della norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e ambientale, (iii) non sia stato sanzionato per gravi illeciti professionali o altri motivi in occasione di gare, (iv) sia in regola con le assunzioni obbligatorie.
- h) che il Prestatore di Servizi si impegni a comunicare alla Società ogni eventuale pressione di terzi volta a indurre a violazioni di legge nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nella Valutazione dei Prestatori di Servizi dovranno da Algeco essere altresì tenute in conto eventuali certificazioni di sistemi gestionali di cui il Prestatore di Servizio sia munito - quali ad esempio le certificazioni in materia di qualità (ISO 9001), anti-infortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001), anticorruzione (ISO 37001), ambientale (ISO 14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) -, oltre al rating di legalità.

2.6. Nei contratti con i Prestatori di Servizi dovranno infine essere contenute apposite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte dei medesimi (i) delle norme di cui al D.lgs. 231/2001, (ii) del Modello e/o del Codice Etico e/o dei modelli e/o codici etici del Prestatore stesso, (iii) degli inadempimenti dei Prestatori stessi (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

2.7. La Società è tenuta a svolgere gli opportuni controlli al fine di verificare il rispetto da parte dei Prestatori di Servizi delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, del Modello, del Codice etico e dei protocolli.

In particolare la Società deve adeguare la propria condotta alle fondamentali regole di diligenza e prudenza, deve scegliere l'appaltatore accertandone non solo il possesso dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche le capacità tecniche e professionali ⁽⁹¹⁾.

3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

⁽⁹¹⁾ Appare opportuno ricordare alcuni principi in materia di controllo affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3 dicembre 2018, n. 54010:

- il committente è “esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare”,
- la responsabilità del committente in caso di infortunio può trovare fondamento sia nella scelta dell'impresa, sia nell'omesso controllo (da parte del committente) circa l'adozione (da parte dell'appaltatore) delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
- “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare”, bastando una verifica in concreto sulla “incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento”.